

ANNO 64°
PARTE PRIMA E SECONDA

64. JAHRGANG
ERSTER UND ZWEITER TEIL

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  DER
REGIONE AUTONOMA AUTONOMEN REGION
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

11 dicembre 2012
Supplemento n. 2

50

11. Dezember 2012
Beiblatt Nr. 2

SOMMARIO

Anno 2012

PARTE 1

Deliberazioni

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

[82056]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

del 3 dicembre 2012, n. 1814

Integrazioni e adattamenti alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1593 del 27.09.2010 ai sensi della decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 2012 della Commissione europea.

Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 per interventi di utilizzo razionale dell'energia, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia P. 2

INHALTSVERZEICHNIS

Jahr 2012

1. TEIL

Beschlüsse

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

[82056]

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG

vom 3. Dezember 2012, Nr. 1814

Ergänzungen und Anpassungen zum Beschluss der Landesregierung Nr. 1593 vom 27.09.2010 gemäß der Entscheidung C(2012) 5048 vom 25. Juli 2012 der Europäischen Kommission.

Genehmigung der Kriterien für die Gewährung von Zuschüssen gemäß Landesgesetz vom 07. Juli 2010, Nr. 9 für Maßnahmen zur rationellen Energieverwendung, zur Energieeinsparung und zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen S. 2

82056

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012**Autonome Provinz Bozen - Südtirol****BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG**

vom 3. Dezember 2012, Nr. 1814

Ergänzungen und Anpassungen zum Beschluss der Landesregierung Nr. 1593 vom 27.09.2010 gemäß der Entscheidung C(2012) 5048 vom 25. Juli 2012 der Europäischen Kommission

Genehmigung der Kriterien für die Gewährung von Zuschüssen gemäß Landesgesetz vom 07. Juli 2010, Nr. 9 für Maßnahmen zur rationellen Energieverwendung, zur Energieeinsparung und zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen

Die Landesregierung hat Einsicht genommen:

in das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17;

in das Landesgesetz vom 7. Juli 2010, Nr. 9;

in den eigenen Beschluss Nr. 1593 vom 27. September 2010;

in die Artikel 107 (ex-Art. 87 EGV) und 108 (ex-Art. 88 EGV) des AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der EU);

in die Entscheidung C(2012) 5048 vom 25. Juli 2012 der Europäischen Kommission.

Die Landesregierung stellt folgendes fest:

Mit eigenem Beschluss Nr. 1593 vom 27. September 2010 hat die Landesregierung die Kriterien über die förderungswürdigen Maßnahmen, die Vorlage der Gesuche, die Festsetzung, Genehmigung und Auszahlung der Zuschüsse (Beilage A), die Kriterien über die Vorlage der Gesuche, die Festsetzung, Genehmigung und Auszahlung der Zuschüsse für den Bau und die Erweiterung von Fernheizanlagen (Beilage B) und die Kriterien für die Gewährung und Auszahlung von Zuschüssen für Sensibilisierungsmaßnahmen, für die Wissensvermittlung von Innovationen sowie für die Verwendung von Planungsinstrumenten im Bereich Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energiequellen (Beilage C) genehmigt.

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012**Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

del 3 dicembre 2012, n. 1814

Integrazioni e adattamenti alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1593 del 27.09.2010 ai sensi della decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 2012 della Commissione europea

Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 per interventi di utilizzo razionale dell'energia, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia

La Giunta provinciale

vista la Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;

vista la Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9;

vista la propria Deliberazione n. 1593 del 27 settembre 2010;

visti gli articoli 107 (ex-art. 87 Trattato CE) e 108 (ex-art. 88 Trattato CE) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'UE);

vista la decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 2012 della Commissione europea.

constata quanto segue:

Con propria deliberazione n. 1593 del 27 settembre 2010 la Giunta provinciale ha approvato i criteri riguardanti gli interventi incentivabili, la presentazione delle domande, la determinazione, l'approvazione e l'erogazione dei contributi (allegato A), i criteri riguardanti la presentazione delle domande, la determinazione, l'approvazione e l'erogazione dei contributi per la costruzione e l'ampliamento di impianti di teleriscaldamento (allegato B) e i criteri riguardanti la concessione e l'erogazione dei contributi per gli interventi di sensibilizzazione, per la divulgazione della conoscenza delle innovazioni nonché per l'utilizzo di strumenti di pianificazione nell'ambito del risparmio energetico e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia (allegato C).

Am 17. Dezember 2010 wurden diese Kriterien gemäß den Artikeln 107 (ex-Art. 87 EGV) und 108 (ex-Art. 88 EGV) des AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der EU) Artikel an die Europäische Kommission notifiziert.

Die Kommission hat mit Schreiben vom 18. Februar 2011, vom 28. Juni 2011 und vom 07. Februar 2012 weitere Informationen eingeholt.

Die Autonome Provinz Bozen-Südtirol hat am 02. Mai 2011, am 06. Dezember 2011, am 09. März 2012 und am 05. Juli 2012 weitere Informationen geliefert.

Mit der Entscheidung C(2012) 5048 vom 25. Juli 2012 hat die Europäische Kommission entschieden keine Einwände gegen die im Betreff genannten Maßnahmen einzubringen, wenn die Änderungen gemäß Vereinbarung mit den italienischen Behörden vorgenommen werden, da es sich teilweise nicht um staatliche Beihilfen und teilweise um staatliche Beihilfen, die im Sinne des Artikels 107, Absatz 3 Buchstabe c) des AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar sind, handelt.

Die Kriterien gemäß der Beilagen A), B) und C) des eigenen Beschlusses Nr. 1593 vom 27. September 2010 müssen daher gemäß Entscheidung C(2012) 5048 vom 25. Juli 2012 der Europäischen Kommission abgeändert werden.

Der Geltungsbereich dieser Kriterien wird festgelegt.

In akuten, finanziellen Härtefällen, die aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen eintreten, kann der zuständige Landesrat aufgrund eines begründeten und dokumentierten Antrages des Antragstellers ermächtigen, die Beiträge vorrangig zu genehmigen und auszuzahlen und von der Einhaltung der Kriterien im Sinne des Artikel 5 der Beilage A) „*die Ansuchen in chronologischer Reihenfolge gemäß Einreichdatum für jede Art der Maßnahme zu genehmigen*“, abzusehen.

DIE LANDESREGIERUNG

beschließt

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

1) die gemäß der Entscheidung C(2012) 5048

In data 17 dicembre 2010 sono stati notificati i criteri alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 (ex-art. 87 Trattato CE) e 108 (ex-art. 88 Trattato CE) del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'UE).

La Commissione ha richiesto maggiori informazioni il 18 febbraio 2011, il 28 giugno 2011 e il 7 febbraio 2012.

La Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige ha fatto seguito alle suddette richieste presentando ulteriori informazioni in data 2 maggio 2011, 6 dicembre 2011, 9 marzo 2012 e 5 luglio 2012.

Con la decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 2012 la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni verso le misure di cui all'oggetto, in quanto in parte non costituiscono aiuto di Stato e in parte costituiscono aiuto di Stato compatibile, ai sensi dell'articolo 107, par. 3, lettera c) del TFUE, previa modifica secondo concordato con le autorità italiane.

Pertanto i criteri ai sensi degli allegati A), B) e C) della propria deliberazione n. 1593 del 27 settembre 2010 devono essere modificati secondo la decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 2012 della Commissione europea.

Il campo di applicazione di questi criteri viene stabilito.

In situazioni di acuta difficoltà economica, causate da eventi non prevedibili, su richiesta motivata e con documentazione giustificativa allegata da parte del beneficiario, l'Assessore competente può autorizzare l'approvazione e la liquidazione dei contributi in via prioritaria a prescindere dall'applicazione dell'articolo 5 degli allegati A) *“l'approvazione delle domande si svolge in ordine cronologico in base alla data di presentazione della domanda diviso per tipo di intervento”*.

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:

1) di approvare i criteri modificati ai sensi della

vom 25. Juli 2012 der Europäischen Kommission abgeänderten Kriterien über die förderungswürdigen Maßnahmen, die Vorlage der Gesuche, die Festsetzung, Genehmigung und Auszahlung der Zuschüsse gemäß Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9, die mit der Beilage A) festgelegt werden und welche integrierender Bestandteil dieses Beschlusses ist, zu genehmigen.

- 2) die gemäß der Entscheidung C(2012) 5048 vom 25. Juli 2012 der Europäischen Kommission abgeänderten Kriterien über die Vorlage der Gesuche, die Festsetzung, Genehmigung und Auszahlung der Zuschüsse für den Bau und die Erweiterung von Fernheizanlagen gemäß Art. 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9, die mit der Beilage B) festgelegt werden und welche integrierender Bestandteil dieses Beschlusses ist, zu genehmigen.
- 3) die gemäß der Entscheidung C(2012) 5048 vom 25. Juli 2012 der Europäischen Kommission abgeänderten Kriterien für die Gewährung und Auszahlung von Zuschüssen für Sensibilisierungsmaßnahmen, für die Wissensvermittlung von Innovationen sowie für die Verwendung von Planungsinstrumenten im Bereich Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energiequellen gemäß Art. 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9, die mit der Beilage C) festgelegt werden und welche integrierender Bestandteil dieses Beschlusses ist, zu genehmigen.
- 4) die Kriterien der Beilage A) und C) dieses Beschlusses werden für alle nach Inkrafttreten dieses Beschlusses eingereichten Gesuche angewandt. Für alle vorher eingereichten Gesuche werden die zum Zeitpunkt der Einreichung geltenden Bestimmungen angewandt.
- 5) die Kriterien der Beilage B) dieses Beschlusses werden für alle bei Inkrafttreten dieses Beschlusses noch nicht bearbeiteten, genehmigten oder ausgezahlten Gesuche angewandt.
- 6) Der zuständige Landesrat kann in akuten finanziellen Härtefällen, die durch unvorhersehbare Ereignisse eintreten, aufgrund eines begründeten und dokumentierten Antrages des Antragstellers ermächtigen, die Beiträge

decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 2012 della Commissione europea di cui all'allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione riguardanti gli interventi incentivabili, la presentazione delle domande, la determinazione, l'approvazione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2 comma 1 Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9.

- 2) di approvare i criteri modificati ai sensi della decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 2012 della Commissione europea di cui all'allegato B) che fa parte integrante della presente deliberazione riguardanti la presentazione delle domande, la determinazione, l'approvazione e l'erogazione dei contributi per la costruzione e l'ampliamento di impianti di teleriscaldamento di cui all'articolo 2 comma 1 della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9.
- 3) di approvare i criteri modificati ai sensi della decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 2012 della Commissione europea di cui all'allegato C) che fa parte integrante della presente deliberazione riguardanti la concessione e l'erogazione dei contributi per gli interventi di sensibilizzazione, per la divulgazione della conoscenza delle innovazioni nonché per l'utilizzo di strumenti di pianificazione nell'ambito del risparmio energetico e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 2 comma 1 della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9.
- 4) i criteri di cui all'allegato A) e C) della presente Deliberazione trovano applicazione per tutte le domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente deliberazione. Per tutte le domande presentate prima si applicano le disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda.
- 5) i criteri di cui all'allegato B) della presente Deliberazione trovano applicazione per tutte le domande non ancora elaborate, approvate o liquidate al momento dell'entrata in vigore della presente Deliberazione.
- 6) L'Assessore competente, in situazioni di acuta difficoltà economica, causati da eventi non prevedibili, su richiesta motivata e con documentazione giustificativa allegata da parte del beneficiario, può autorizzare l'approva-

vorrangig zu genehmigen und auszuzahlen und von der Einhaltung der Kriterien im Sinne des Artikel 5 der Beilage A) „*die Ansuchen in chronologischer Reihenfolge gemäß Einreichedatum für jede Art der Maßnahme zu genehmigen*“, abzusehen.

- 7) Der gegenständliche Beschluss wird zusammen mit der Bekanntgabe über die positive Überprüfung durch die Europäische Kommission im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.
- 8) Die Wirkungen dieses Beschlusses treten mit dem Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol ein.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

zione e la liquidazione dei contributi in via prioritaria a prescindere dall'applicazione dell'articolo 5 dell' allegato A) "*l'approvazione delle domande si svolge in ordine cronologico in base alla data di presentazione della domanda diviso per tipo di intervento*".

- 7) La presente deliberazione verrà pubblicata assieme all'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione europea nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.
- 8) Gli effetti della presente deliberazione decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

Allegato A)

Criteri sugli interventi incentivabili, per la presentazione delle domande, la determinazione, l'approvazione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1 della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9

Art. 1
Oggetto

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, con la presente delibera vengono definiti gli interventi incentivabili, i criteri e le modalità per la concessione nonché l'erogazione di contributi per la promozione del risparmio energetico e per l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

Art. 2
Beneficiari

Beneficiari di questi contributi sono coloro che nel territorio della Provincia di Bolzano effettuano interventi del tipo descritto nell'articolo 3 dei presenti criteri.

Art. 3
Interventi incentivabili

I contributi possono essere concessi per i seguenti interventi che attestano un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia:

a) coibentazione di tetti, solai sottotetto e terrazze non praticabili di edifici esistenti

Gli edifici da coibentare devono essere stati realizzati con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005.

Beilage A)

Kriterien über die förderungswürdigen Maßnahmen, die Vorlage der Gesuche, die Festsetzung, Genehmigung und Auszahlung der Zuschüsse gemäß Artikel 2, Absatz 1 des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9

Art. 1
Gegenstand

Gemäß Artikel 2, Absatz 1 des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9 werden mit diesem Beschluss die förderungswürdigen Maßnahmen, die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung sowie für die Auszahlung von Zuschüssen zur Förderung der Energieeinsparung und zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen festgelegt.

Art. 2
Begünstigte

Begünstigte dieser Zuschüsse sind diejenigen, die Maßnahmen gemäß Artikel 3 dieser Kriterien in der Provinz Bozen durchführen.

Art. 3
Förderungswürdige Maßnahmen

Die Zuschüsse können für folgende Maßnahmen gewährt werden, die nachweislich Energie einsparen oder erneuerbare Energiequellen nutzen:

a) Wärmedämmung von Dächern, obersten Geschossdecken und nicht begehbaren Terrassen bestehender Gebäude

Die zu dämmenden Gebäude müssen aufgrund einer Baukonzession, die vor dem 12. Jänner 2005 ausgestellt wurde, errichtet worden sein.

Il materiale coibente da adottare deve avere uno spessore minimo pari a 10 cm. Realizzata la coibentazione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito per l'edificio è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.

Sono escluse da contributi:

- coibentazioni in edifici le cui altezze vengono aumentate in misura maggiore a quella necessaria per l'intervento di coibentazione;
- coibentazioni in edifici in cui viene demolito il piano sottotetto, compreso il solaio sottotetto;
- coibentazioni in nuove costruzioni aggiunte.

b) coibentazione di pareti esterne, primi solai (controterra o sopra il piano interrato), porticati e terrazze praticabili di edifici esistenti

Le parti di edificio da coibentare devono essere state realizzate con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005.

Realizzata la coibentazione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito per l'edificio è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.

Sono escluse da contributi coibentazioni in caso di demolizione e ricostruzione.

c) sostituzione di finestre e portefinestre

Le parti dell'edificio interessati dall'intervento devono essere state realizzate con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005.

Realizzato l'intervento, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito per l'edificio è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica. Qualora la sostituzione di finestre e portefinestre in edifici soggetti

Für den einzubauenden Dämmstoff gilt eine Mindeststärke von 10 cm. Nach Durchführung der Wärmedämmung darf das Gebäude einen Jahresheizwärmebedarf von maximal 70 kWh/m²a, KlimaHaus Standard C, aufweisen, mit Ausnahme von Gebäuden unter Denkmalschutz.

Von Zuschüssen ausgeschlossen sind:

- Wärmedämmungen an Gebäuden, deren Gebäudehöhe um mehr als für die Wärmedämm-Maßnahme notwendig erhöht wird;
- Wärmedämmungen an Gebäuden, bei denen das Dachgeschoss inklusive oberster Decke abgebrochen wird;
- Wärmedämmungen an neuen Zubauten.

b) Wärmedämmung von Außenmauern, untersten Geschossdecken, Lauben und begehbaren Terrassen bestehender Gebäude

Die zu dämmenden Gebäudeteile müssen aufgrund einer Baukonzession, die vor dem 12. Jänner 2005 ausgestellt wurde, errichtet worden sein.

Nach Durchführung der Wärmedämmung darf das Gebäude einen Jahresheizwärmebedarf von maximal 70 kWh/m²a, KlimaHaus Standard C, aufweisen, mit Ausnahme von Gebäuden unter Denkmalschutz.

Von Zuschüssen ausgeschlossen sind Wärmedämmungen bei Abbruch und Wiederaufbau.

c) Austausch von Fenstern und Fenstertüren

Die betreffenden Gebäudeteile müssen aufgrund einer Baukonzession, die vor dem 12. Jänner 2005 ausgestellt wurde, errichtet worden sein.

Nach Durchführung der Maßnahme darf das Gebäude einen Jahresheizwärmebedarf von maximal 70 kWh/m²a, KlimaHaus Standard C, aufweisen, mit Ausnahme von Gebäuden unter Denkmalschutz. Falls der Austausch der Fenster und Fenstertüren von denkmalgeschützten Gebäuden ge-

a vincolo di tutela storico-artistica sia approvata, però non sia finanziabile da parte della Ripartizione beni culturali, può essere concesso un contributo ai sensi dei presenti criteri.

I nuovi infissi devono essere dotati di vetro con valore U_g pari a massimo $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

La sostituzione di finestre e portefinestre è esclusa da contributi nei casi di demolizione e ricostruzione.

d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina

Lo scostamento dei collettori solari dalla direzione sud non può superare i 90° .

Impianti con superficie dei collettori non superiore a 10 m^2 e serbatoi d'acqua fino a 1000 l vengono sovvenzionati indipendentemente dal numero di utilizzatori. Per impianti con superficie dei collettori superiore a 10 m^2 vengono sovvenzionati al massimo 2 m^2 di superficie e 200 l di serbatoio d'acqua per utilizzatore ovvero per consumo equivalente.

In un'area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina.

e) installazione di impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento

Impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento vengono sovvenzionati solo per edifici con fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo di $30 \text{ kWh/m}^2\text{a}$, CasaClima categoria A. Vengono sovvenzionati al massimo $0,25 \text{ m}^2$ di superficie di collettore ogni m^2 di superficie lorda di piano; è compresa l'eventuale produzione di acqua calda.

nehmigt aber nicht im Sinne der Kriterien der Abteilung Denkmalpflege förderfähig ist, kann ein Zuschuss im Sinne dieser Kriterien gewährt werden.

Die neuen Fensterelemente müssen mit einem Glas mit U_g -Wert von maximal $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ versehen sein.

Von Zuschüssen ausgeschlossen ist der Austausch von Fenstern und Fenstertüren bei Abbruch und Wiederaufbau.

d) Einbau von thermischen Solaranlagen für Warmwasser- und/oder Schwimmbaderwärmung

Die Abweichung der Sonnenkollektoren von der Ausrichtung nach Süden darf maximal 90° betragen.

Anlagen mit bis zu 10 m^2 Kollektorfläche und einem Wasserspeicher bis zu 1.000 l, werden unabhängig von der Anzahl der Nutznießer bezuschusst. Für Anlagen über 10 m^2 Kollektorfläche werden maximal 2 m^2 Kollektorfläche und maximal 200 l Wasserspeicher pro Nutznießer oder äquivalentem Verbrauchswert bezuschusst.

Innerhalb einer abgegrenzten Versorgungszone eines Fernheizwerkes sind Zuschüsse für thermische Solaranlagen für Warmwasser- und/oder Schwimmbaderwärmung ausgeschlossen.

e) Einbau von thermischen Solaranlagen für Heizung und/oder Kühlung

Thermische Solaranlagen für Heizung und/oder Kühlung werden nur bei Gebäuden bezuschusst, die einen Jahresheizwärmebedarf von maximal $30 \text{ kWh/m}^2\text{a}$, KlimaHaus Standard A, aufweisen.

Es werden maximal $0,25 \text{ m}^2$ Kollektorfläche pro m^2 Nettogeschossfläche bezuschusst; inbegriffen ist eine eventuelle Warmwasserbereitung.

Anlagen für Heizung werden nur bei Gebäuden

Impianti per riscaldamento vengono ammessi a contributo solo per edifici dotati di riscaldamento a bassa temperatura. L'inclinazione dei collettori solari non può essere inferiore a 40° sul piano orizzontale, con uno scostamento non superiore ai 45° dalla direzione sud.

I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore.

In un'area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per impianti solari per il riscaldamento e/o il raffreddamento.

f) installazione di impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico

Il calore utilizzabile deve essere ceduto per intero all'acqua di riscaldamento.

Qualora l'impianto fosse installato per un edificio approvato con concessione edilizia rilasciata prima del 14 dicembre 2009, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.

Qualora l'impianto fosse installato per un edificio approvato con concessione edilizia rilasciata a partire dal 14 dicembre 2009, nonché in caso di demolizione e ricostruzione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.

Nel caso di allacciamento di ulteriori edifici può essere sovvenzionato un impianto di riscaldamento con la potenza necessaria insieme alla posa delle tubazioni di teleriscaldamento.

Qualora l'impianto serva un minimo di 5 edifici diversi, si può prescindere dall'applicazione degli standard CasaClima definiti nei precedenti paragrafi.

bezuschusst, die mit einem Niedertemperaturheizsystem ausgestattet sind. Die Neigung der Sonnenkollektoren muss mindestens 40° zur Horizontalen, die Abweichung von der Ausrichtung nach Süden darf maximal 45° betragen.

Die Zuschüsse werden nicht zusammen mit weiteren Zuschüssen im Sinne dieser Kriterien für andere Wärmeerzeuger vergeben.

Innerhalb einer abgegrenzten Versorgungszone eines Fernheizwerkes sind Zuschüsse für thermische Solaranlagen für Heizung und/oder Kühlung ausgeschlossen.

f) Einbau von automatisch beschickten Heizanlagen für feste Biomasse

Die gesamte Nutzwärme muss an das Heizwasser abgegeben werden.

Wird die Anlage für ein Gebäude, das mit Baukonzession vor dem 14. Dezember 2009 genehmigt wurde, eingebaut, darf das Gebäude einen Jahresheizwärmebedarf von maximal 70 kWh/m²a, KlimaHaus Standard C, aufweisen, mit Ausnahme von Gebäuden unter Denkmalschutz.

Wird die Anlage für ein Gebäude, das mit Baukonzession ab dem 14. Dezember 2009 genehmigt wurde, eingebaut sowie bei Abbruch und Wiederaufbau, darf das Gebäude einen Jahresheizwärmebedarf von maximal 30 kWh/m²a, KlimaHaus Standard A, aufweisen.

Beim Anschluss weiterer Gebäude kann eine Heizanlage mit der dafür notwendigen Leistung samt Verlegung der Fernheizleitungen bezuschusst werden.

Werden mit der Anlage mindestens 5 verschiedene Gebäude mit Wärme versorgt, kann von der Einhaltung der in den vorherigen Absätzen festgesetzten KlimaHaus Standards abgesehen werden.

Qualora un impianto serva un minimo di 10 edifici diversi, ovvero un minimo di 20 edifici diversi esclusivamente in zone di ampliamento, questo non verrà trattato ai sensi dei criteri del presente allegato, bensì come impianto di teleriscaldamento ai sensi dell'allegato B).

I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore, ad eccezione di impianti solari per la produzione di acqua calda o riscaldamento acqua di piscina.

In un'area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico.

g) installazione di caldaie a gassificazione di legname spezzato

Le caldaie a gassificazione di legname spezzato devono essere dotate di regolazione automatica, il calore utilizzabile deve essere ceduto per intero all'acqua di riscaldamento ed inoltre è da installare un accumulatore termico con un volume minimo di 40 litri per kW di potenza nominale della caldaia.

Qualora l'impianto fosse installato per un edificio approvato con concessione edilizia rilasciata prima del 14 dicembre 2009, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.

Qualora l'impianto fosse installato per un edificio approvato con concessione edilizia rilasciata a partire dal 14 dicembre 2009, nonché in caso di demolizione e ricostruzione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.

Nel caso di allacciamento di ulteriori edifici può essere sovvenzionato un impianto di riscaldamento

Werden mit einer Anlage mindestens 10 verschiedene Gebäude, bzw. mindestens 20 verschiedene Gebäude ausschließlich in Erweiterungszonen, mit Wärme versorgt, wird diese nicht im Sinne der Kriterien dieser Beilage, sondern als Fernheizanlage gemäß Beilage B) behandelt.

Die Zuschüsse werden nicht zusammen mit weiteren Zuschüssen im Sinne dieser Kriterien für andere Wärmeerzeuger, mit Ausnahme von thermischen Solaranlagen für Warmwasser- oder Schwimmbaderwärmung vergeben.

Innerhalb einer abgegrenzten Versorgungszone eines Fernheizwerkes sind Zuschüsse für automatisch beschickte Heizanlagen für feste Biomasse ausgeschlossen.

g) Einbau von Stückholzvergaserkesseln

Stückholzvergaserkessel müssen automatisch geregelt werden, die gesamte Nutzwärme muss an das Heizwasser abgegeben werden, weiters ist ein Heizwasserspeicher von mindestens 40 Litern pro kW Nennleistung des Stückholzkessels einzubauen.

Wird die Anlage für ein Gebäude, das mit Baukonzession vor dem 14. Dezember 2009 genehmigt wurde, eingebaut, darf das Gebäude einen Jahresheizwärmebedarf von maximal 70 kWh/m²a, KlimaHaus Standard C, aufweisen, mit Ausnahme von Gebäuden unter Denkmalschutz.

Wird die Anlage für ein Gebäude, das mit Baukonzession ab dem 14. Dezember 2009 genehmigt wurde, eingebaut sowie bei Abbruch und Wiederaufbau, darf das Gebäude einen Jahresheizwärmebedarf von maximal 30 kWh/m²a, KlimaHaus Standard A, aufweisen.

Beim Anschluss weiterer Gebäude kann eine Heizanlage mit der dafür notwendigen Leistung

con la potenza necessaria insieme alla posa delle tubazioni di teleriscaldamento.

I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore, ad eccezione di impianti solari per la produzione di acqua calda o riscaldamento acqua di piscina.

In un'area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per caldaie a gassificazione di legname spezzato.

h) installazione di pompe di calore geotermiche

Le pompe di calore geotermiche per il riscaldamento vengono ammesse al contributo solo per edifici dotati di riscaldamento a bassa temperatura. Qualora l'impianto fosse installato in edifici approvati con concessione edilizia rilasciata prima del 14 dicembre 2009, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.

Qualora l'impianto fosse installato in edifici approvati con concessione edilizia rilasciata a partire dal 14 dicembre 2009, nonché in caso di demolizione e ricostruzione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.

I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore, ad eccezione di impianti solari per la produzione di acqua calda o riscaldamento acqua di piscina.

In un'area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per pompe di calore geotermiche.

samt Verlegung der Fernheizleitungen bezuschusst werden.

Die Zuschüsse werden nicht zusammen mit weiteren Zuschüssen im Sinne dieser Kriterien für andere Wärmeerzeuger, mit Ausnahme von thermischen Solaranlagen für Warmwasser- oder Schwimmbaderwärmung, vergeben.

Innerhalb einer abgegrenzten Versorgungszone eines Fernheizwerkes sind Zuschüsse für Stückholzvergaserkessel ausgeschlossen.

h) Einbau von geothermischen Wärmepumpen

Geothermische Wärmepumpen für Heizung werden nur bei Gebäuden bezuschusst, die mit einem Niedertemperaturheizsystem ausgestattet sind.

Wird die Anlage bei Gebäuden, die mit Baukonzession vor dem 14. Dezember 2009 genehmigt wurden, eingebaut, darf das Gebäude einen Jahresheizwärmebedarf von maximal 70 kWh/m²a, KlimaHaus Standard C, aufweisen, mit Ausnahme von Gebäuden Denkmalschutz.

Wird die Anlage bei Gebäuden, die mit Baukonzession ab dem 14. Dezember 2009 genehmigt wurden, eingebaut sowie bei Abbruch und Wiederaufbau, darf das Gebäude einen Jahresheizwärmebedarf von maximal 30 kWh/m²a, KlimaHaus Standard A, aufweisen.

Die Zuschüsse werden nicht zusammen mit weiteren Zuschüssen im Sinne dieser Kriterien für andere Wärmeerzeuger, mit Ausnahme von thermischen Solaranlagen für Warmwasser- oder Schwimmbaderwärmung, vergeben.

Innerhalb einer abgegrenzten Versorgungszone eines Fernheizwerkes sind Zuschüsse für geothermische Wärmepumpen ausgeschlossen.

i) recupero di calore da impianti per la refrigerazione di prodotti

Sono da installare accumulatori termici con un volume adeguato al calore da recuperare, nel caso in cui il consumo di calore non sia continuo.

j) installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche per la produzione di energia elettrica

I contributi vengono concessi solo nel caso in cui per l'impianto da servire non sussista la possibilità economicamente e tecnicamente sostenibile di allacciamento alla rete elettrica. Sono esclusi da questa norma gli impianti fotovoltaici finanziati da programmi UE.

k) studi di fattibilità tecnico - economica

Il contributo viene concesso solamente per studi di fattibilità inerenti progetti con carattere particolarmente innovativo finalizzati al risparmio energetico o all'utilizzo di energie rinnovabili.

La valutazione delle domande anche in riguardo al carattere innovativo viene eseguita da una commissione di esperti nominata dall'Ufficio risparmio energetico.

Art. 4

Presentazione delle domande

Le domande per gli interventi ai sensi dell'articolo 3 vanno presentate utilizzando i prestampati predisposti dall'Amministrazione provinciale o redatte esattamente secondo lo stesso modello, provviste di marca da bollo e inoltrate all'Ufficio risparmio energetico prima dell'inizio dei lavori. Un intervento singolo non può essere suddiviso in più domande.

i) Wärmerückgewinnung aus Anlagen zur Kühlung von Produkten

Es sind Speicher mit einem Volumen einzubauen, das der rückgewinnbaren Wärme angepasst ist, falls der Wärmeverbrauch nicht kontinuierlich sein sollte.

j) Einbau von Photovoltaikanlagen und Windkraftwerken zur Erzeugung elektrischer Energie

Die Zuschüsse werden nur vergeben, wenn für die zu versorgende Anlage keine wirtschaftlich und technisch vertretbare Anschlussmöglichkeit am Stromnetz besteht. Von dieser Bestimmung ausgenommen sind Photovoltaikanlagen, die durch EU-Programme finanziert werden.

k) Studien über die Ausführbarkeit aus technischer und wirtschaftlicher Sicht

Der Zuschuss wird nur für Machbarkeitsstudien gewährt, die Projekte mit besonders innovativem Charakter zur Energieeinsparung oder zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen beinhalten.

Die Bewertung der Gesuche auch in Hinblick auf den innovativen Charakter erfolgt durch eine vom Amt für Energieeinsparung ernannte Expertenkommission.

Art. 4

Vorlage der Gesuche

Die Gesuche für Maßnahmen gemäß Artikel 3 dieser Kriterien müssen auf den von der Landesverwaltung bereitgestellten Vordrucken oder genau entsprechend denselben abgefasst, mit einer Stempelmarke versehen und vor Beginn der Arbeiten beim Amt für Energieeinsparung eingereicht werden. Eine Maßnahme kann nicht auf mehrere Gesuche aufgeteilt werden.

Quale data di consegna si considera la data di protocollo apposta dall'Amministrazione provinciale. Solamente in caso di inoltro della domanda mediante servizio postale, vale la data di consegna all'Ufficio postale.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) coibentazione di tetti, solai sottotetto e terrazze non praticabili di edifici già esistenti:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- progetto dell'edificio
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo l'esecuzione dell'intervento firmato da un tecnico autorizzato iscritto all'albo professionale (solo per i casi previsti all'articolo 3)
- autocertificazione riguardante il possesso dell'autorizzazione del Comune per la realizzazione dell'intervento
- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all'articolo 3);

b) coibentazione di pareti esterne, primi solai (controterra o sopra il piano interrato), porticati e terrazze praticabili in edifici già esistenti:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- progetto dell'edificio
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell'intervento firmato da un tecnico autorizzato iscritto all'albo professionale (solo per i casi previsti all'articolo 3)
- autocertificazione riguardante il possesso dell'autorizzazione del Comune per la realizzazione

Als Einreichdatum gilt das Protokolldatum der Landesverwaltung. Nur im Falle der Zusendung des Ansuchens mittels Postdienst gilt das Datum der Aufgabe beim Postamt.

Den Gesuchen sind folgende Unterlagen beizulegen:

a) Wärmedämmung von Dächern, obersten Geschossdecken und nicht begehbaren Terrassen bestehender Gebäude:

- Datenblatt gemäß Vorlage der Landesverwaltung
- Kostenvoranschlag
- Plan des Gebäudes
- Berechnung des Jahresheizwärmebedarfes nach Durchführung der Maßnahme unterzeichnet von einem im Berufsalbum eingetragenen und befugten Techniker (nur für die im Artikel 3 vorgesehenen Fälle)
- Selbsterklärung über den Besitz der Genehmigung der Gemeinde für die Durchführung der Maßnahme
- Selbsterklärung über den Besitz des KlimaHaus - Zertifikates, vorzulegen bei Einreichung des Gesuches um Auszahlung (nur für die im Artikel 3 vorgesehenen Fälle);

b) Wärmedämmung von Außenmauern, untersten Geschossdecken, Lauben und begehbaren Terrassen bestehender Gebäude:

- Datenblatt gemäß Vorlage der Landesverwaltung
- Kostenvoranschlag
- Plan des Gebäudes
- Berechnung des Jahresheizwärmebedarfes nach Durchführung der Maßnahme unterzeichnet von einem im Berufsalbum eingetragenen und befugten Techniker (nur für die im Artikel 3 vorgesehenen Fälle)
- Selbsterklärung über den Besitz der Genehmigung der Gemeinde für die Durchführung der

dell'intervento

- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all'articolo 3);

c) sostituzione di finestre e portefinestre:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- autocertificazione riguardante il possesso dell'autorizzazione del Comune per la realizzazione dell'intervento;
- progetto dell'edificio
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo l'esecuzione dell'intervento firmato da un tecnico autorizzato iscritto all'albo professionale (solo per i casi previsti all'articolo 3)
- dichiarazione da parte della ripartizione beni culturali dalla quale risulta che in caso di rifacimento approvato per le finestre e portefinestre di un edificio soggetto a vincolo di tutela storico-artistica non sono soddisfatti i criteri per la concessione di un contributo e che di conseguenza non può essere concesso nessun contributo da detta Ripartizione.

d) installazioni di impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- progetto con indicazione di collocazione, orientamento ed inclinazione dei collettori solari
- relazione tecnica firmata da un tecnico autorizzato iscritto all'albo professionale (non richiesta se la spesa complessiva indicata in preventivo non supera i 15.000 Euro IVA esclusa)
- autocertificazione riguardante il possesso dell'autorizzazione del Comune per la realizzazione

Maßnahme

- Selbsterklärung über den Besitz des KlimaHaus - Zertifikates, vorzulegen bei Einreichung des Gesuches um Auszahlung (nur für die im Artikel 3 vorgesehenen Fälle);

c) Austausch von Fenstern und Fenstertüren:

- Datenblatt gemäß Vorlage der Landesverwaltung
- Kostenvoranschlag
- Selbsterklärung über den Besitz der Genehmigung der Gemeinde für die Durchführung der Maßnahme;
- Plan des Gebäudes
- Berechnung des Jahresheizwärmebedarfes nach Durchführung der Maßnahme unterzeichnet von einem im Berufsalbum eingetragenen und befugten Techniker (nur für die im Artikel 3 vorgesehenen Fälle)
- Erklärung seitens der Abteilung Denkmalpflege, dass im Falle einer genehmigten Neuanfertigung der Fenster und Fenstertüren bei einem denkmalgeschützten Gebäude die Kriterien zur Gewährung eines Zuschusses nicht erfüllt werden und somit kein Zuschuss von Seiten der Abteilung Denkmalpflege gewährt werden kann.

d) Einbau von thermischen Solaranlagen für Warmwasser- und/oder Schwimmbaderwärmung:

- Datenblatt gemäß Vorlage der Landesverwaltung
- Kostenvoranschlag
- Plan mit Lage, Ausrichtung und Neigung der Solarkollektoren
- Technischer Bericht unterzeichnet von einem im Berufsalbum eingetragenen und befugten Techniker (nicht erforderlich bis zu einer Gesamtausgabe von 15.000 Euro ohne Mehrwertsteuer)
- Selbsterklärung über den Besitz der Genehmigung der Gemeinde für die Durchführung der Maßnahme;

dell'intervento;

e) installazioni di impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- progetto con indicazione di collocazione, orientamento ed inclinazione dei collettori solari
- relazione tecnica firmata da un tecnico autorizzato iscritto all'albo professionale
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell'intervento firmato da un tecnico autorizzato iscritto all'albo professionale
- autocertificazione riguardante il possesso dell'autorizzazione del Comune per la realizzazione dell'intervento
- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione;

f) installazione di impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- schema di funzionamento (non richiesto fino ad una potenzialità al focolare di 35 kW)
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell'intervento firmato da un tecnico autorizzato iscritto all'albo professionale (solo per i casi previsti all'articolo 3)
- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all'articolo 3);

g) installazione di caldaie a gassificazione di legname spezzato:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto

e) Einbau von thermischen Solaranlagen für Heizung und/oder Kühlung:

- Datenblatt gemäß Vorlage der Landesverwaltung
- Kostenvoranschlag
- Plan mit Lage, Ausrichtung und Neigung der Solarkollektoren
- Technischer Bericht unterzeichnet von einem im Berufsalbum eingetragenen und befugten Techniker
- Berechnung des Jahresheizwärmebedarfes nach Durchführung der Maßnahme unterzeichnet von einem im Berufsalbum eingetragenen und befugten Techniker
- Selbsterklärung über den Besitz der Genehmigung der Gemeinde für die Durchführung der Maßnahme
- Selbsterklärung über den Besitz des KlimaHaus - Zertifikates, vorzulegen bei Einreichung des Gesuches um Auszahlung;

f) Einbau von automatisch beschickten Heizanlagen für feste Biomasse:

- Datenblatt gemäß Vorlage der Landesverwaltung
- Kostenvoranschlag
- Funktionsschema (nicht erforderlich bis zu einer Feuerungsleistung von 35 kW)
- Berechnung des Jahresheizwärmebedarfes nach Durchführung der Maßnahme unterzeichnet von einem im Berufsalbum eingetragenen und befugten Techniker (nur für die im Artikel 3 vorgesehenen Fälle)
- Selbsterklärung über den Besitz des KlimaHaus - Zertifikates, vorzulegen bei Einreichung des Gesuches um Auszahlung (nur für die im Artikel 3 vorgesehenen Fälle);

g) Einbau von Stückholzvergaserkesseln:

- Datenblatt gemäß Vorlage der Landesverwaltung

sto dall'Amministrazione provinciale

- preventivo di spesa
- schema di funzionamento (non richiesto fino ad una potenzialità al focolare di 35 kW)
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell'intervento firmato da un tecnico autorizzato iscritto all'albo professionale (solo per i casi previsti all'articolo 3)
- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all'articolo 3);

h) installazione di pompe di calore geotermiche:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- relazione tecnica firmata da un tecnico autorizzato iscritto all'albo professionale
- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell'intervento firmato da un tecnico autorizzato iscritto all'albo professionale (solo per i casi previsti all'articolo 3)
- autocertificazione riguardante l'avvenuta notifica relativa alla posa in opera di sonde geotermiche ovvero riguardante il possesso della concessione per l'utilizzo d'acqua
- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all'articolo 3);

i) recupero di calore da impianti per la refrigerazione di prodotti:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- schema di funzionamento

j) installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche per la produzione di energia elettrica:

- Kostenvoranschlag

- Funktionsschema (nicht erforderlich bis zu einer Feuerungsleistung von 35 kW)
- Berechnung des Jahresheizwärmebedarfes nach Durchführung der Maßnahme unterzeichnet von einem im Berufsalbum eingetragenen und befugten Techniker (nur für die im Artikel 3 vorgesehenen Fälle)
- Selbsterklärung über den Besitz des KlimaHaus - Zertifikates, vorzulegen bei Einreichung des Gesuches um Auszahlung (nur für die im Artikel 3 vorgesehenen Fälle);

h) Einbau von geothermischen Wärmepumpen:

- Datenblatt gemäß Vorlage der Landesverwaltung
- Kostenvoranschlag
- Technischer Bericht unterzeichnet von einem im Berufsalbum eingetragenen und befugten Techniker
- Berechnung des Jahresheizwärmebedarfes nach Durchführung der Maßnahme unterzeichnet von einem im Berufsalbum eingetragenen und befugten Techniker (nur für die im Artikel 3 vorgesehenen Fälle)
- Selbsterklärung über die erfolgte Meldung zur Errichtung von Erdwärmesonden oder über den Besitz der Wasserkonzession
- Selbsterklärung über den Besitz des KlimaHaus - Zertifikates, vorzulegen bei Einreichung des Gesuches um Auszahlung (nur für die im Artikel 3 vorgesehenen Fälle);

i) Wärmerückgewinnung aus Anlagen zur Kühlung von Produkten:

- Datenblatt gemäß Vorlage der Landesverwaltung
- Kostenvoranschlag
- Funktionsschema

j) Einbau von Photovoltaikanlagen und Windkraftwerken zur Erzeugung elektrischer Energie:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione provinciale
- preventivo di spesa
- progetto con indicazione della disposizione dei pannelli fotovoltaici o della centrale eolica
- relazione tecnica firmata da un tecnico autorizzato iscritto all'albo professionale (non richiesta se l'impianto ha una potenza installata massima di 1 kW_p)
- autocertificazione riguardante il possesso dell'autorizzazione del Comune per la realizzazione dell'intervento;

k) studi di fattibilità tecnico - economica:

- preventivo di spesa
- descrizione dettagliata dei contenuti dello studio
- contestualmente alla presentazione della domanda di erogazione va allegata copia dello studio.

Oltre alla documentazione sopradescritta, qualora lo ritenesse necessario, l'Ufficio può richiedere la presentazione di ulteriori informazioni o documentazioni integrative.

Dietro specifica richiesta, le ditte interessate invieranno all'Ufficio risparmio energetico la documentazione tecnica e i listini prezzi degli impianti e dei materiali impiegati nei vari tipi d'intervento.

Domande, con preventivo riguardante l'intervento al netto di IVA inferiore a 6.000 Euro e domande incomplete per le quali la documentazione mancante non viene presentata entro i termini previsti dall'Ufficio, verranno respinte e archiviate.

Domande di varianti aventi per oggetto spese aggiuntive riferite a domande di contributo già presentate sono da inoltrare all'Ufficio risparmio ener-

- Datenblatt gemäß Vorlage der Landesverwaltung
- Kostenvoranschlag
- Plan mit Angabe der Lage der Photovoltaikpaneele oder des Windkraftwerks
- Technischer Bericht unterzeichnet von einem im Berufsalbum eingetragenen und befugten Techniker (nicht erforderlich bis zu einer installierten Leistung von 1 kW_p)
- Selbsterklärung über den Besitz der Genehmigung der Gemeinde für die Durchführung der Maßnahme;

k) Studien über die Ausführbarkeit aus technischer und wirtschaftlicher Sicht:

- Kostenvoranschlag
- detaillierte Beschreibung der Inhalte der Studie
- eine Kopie der Studie, vorzulegen bei Einreichung des Gesuches um Auszahlung.

Zu den oben angeführten Unterlagen können von Amts wegen weitere Informationen oder ergänzende Unterlagen angefordert werden, die für notwendig gehalten werden.

Auf Anforderung des Amtes für Energieeinsparung müssen die jeweiligen Firmen die technische Dokumentation mit Preisliste zu den bei den verschiedenen Arten von Maßnahmen zum Einsatz kommenden Anlagen und Materialien einreichen.

Gesuche, bei denen der Kostenvoranschlag der betreffenden Maßnahme weniger als 6.000 Euro ohne Mehrwertsteuer beträgt sowie unvollständige Gesuche, bei denen die fehlenden Unterlagen nicht innerhalb der vom Amt gesetzten Frist nachgereicht werden, werden abgelehnt und archiviert.

Variantegesuche für bereits eingereichte Ansuchen, die Mehrkosten beinhalten, sind mit einer Stempelmarke zu versehen und an das Amt für

getico provviste di marca da bollo. Possono essere sovvenzionate solo spese aggiuntive non riconducibili ad aumenti di prezzi.

Le domande di varianti con spese aggiuntive possono essere inoltrate solo prima dell'approvazione del contributo con decreto dell'Assessore.

In ogni caso le fatture riguardanti la variante non devono essere emesse con data anteriore alla data di inoltro della domanda di variante.

In fase di presentazione di una variante corredata della prevista documentazione inerente al relativo intervento, è possibile variare il tipo di intervento optando tra impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico, caldaie a gasificazione di legname spezzato, pompe di calore geotermiche e impianti solari termici per il riscaldamento e/o il raffreddamento.

Art. 5

Determinazione e approvazione dei contributi

I contributi vengono concessi nella misura massima fino al 30% sui costi ammissibili per ogni singolo intervento.

Per l'installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche per la produzione di energia elettrica il contributo può essere aumentato fino al 50%, sempre che l'impianto copra interamente il fabbisogno di energia termica.

Per l'installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche per la produzione di energia elettrica il contributo può essere aumentato fino al 80%, sempre che l'impianto copra interamente il fabbisogno di energia elettrica e si trovi in una delle seguenti zone: zona rocciosa, verde alpino, bosco, prato e pascolo alberato.

Per le imprese ai sensi del Diritto comunitario europeo, operanti nei settori economici dell'industria,

Energieeinsparung zu richten. Mehrkosten können nur bezuschusst werden, sofern es sich nicht um Kosten handelt, die auf Preissteigerungen zurückzuführen sind.

Die Variantegesuche, die Mehrkosten beinhalten, können nur vor Genehmigung des Zuschusses mit Dekret des Landesrates eingereicht werden.

Die Variante betreffenden Rechnungen dürfen in keinem Fall ein Datum vor dem Einreichdatum des Variantegesuches aufweisen.

Mit dem Nachreichen einer Variante mit den für die jeweilige Maßnahme vorgesehenen Unterlagen ist es möglich zwischen Einbau von automatisch beschickten Heizanlagen für feste Biomasse, Einbau von Stückholzvergaserkesseln, Einbau von geothermischen Wärmepumpen und Einbau von thermischen Solaranlagen für Heizung und/oder Kühlung zu wechseln.

Art. 5

Festsetzung und Genehmigung der Zuschüsse

Die Zuschüsse werden im Höchstausmaß bis zu 30% auf die anerkenbaren Kosten für die einzelnen Maßnahmen gewährt.

Für den Einbau von Photovoltaikanlagen und Windkraftwerken zur Erzeugung elektrischer Energie kann der Zuschuss auf 50% angehoben werden, wenn die Anlage den Bedarf an elektrischer Energie vollständig abdeckt.

Für den Einbau von Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen kann der Zuschuss auf 80% angehoben werden, wenn die Anlage den Bedarf an elektrischer Energie vollständig abdeckt und sich in einer der folgenden Zonen befindet: Felsregion, alpines Grünland, Wald, bestockte Wiese oder Weide.

Für Unternehmen im Sinne des Europäischen Gemeinschaftsrechtes in den Wirtschaftszweigen

artigianato, commercio, turismo e servizi, i contributi vengono concessi nel rispetto della norma "de minimis", ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'UE) agli aiuti d'importanza minore (de-minimis).

Per l'installazione di impianti fotovoltaici, finanziati attraverso programmi UE, può essere concesso un contributo nell'ambito del relativo programma UE qualora non si usufruisca di agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa comunitaria o statale.

L'approvazione dei contributi avviene con decreto dell'Assessore per l'energia in ordine cronologico per tipologia d'intervento secondo la data di inoltro delle domande di contributo e può basarsi sia sul preventivo di spesa sia sulle fatture.

Le domande di particolare rilevanza pubblica possono essere trattate in via prioritaria.

I contributi possono essere concessi solamente per materiali ed impianti nuovi di fabbrica necessari alla realizzazione dell'intervento e che contribuiscono al risparmio energetico.

I materiali e gli impianti oggetto di contributo non possono essere rimossi dalla loro ubicazione prima del raggiungimento di 15 anni, altrimenti il contributo sarà revocato parzialmente in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza del periodo succitato. Sul relativo importo sono dovuti gli interessi legali.

Per la sostituzione di impianti già assegnatari di contributo può essere inoltrata una domanda di

Industrie, Handwerk, Handel, Tourismus und Dienstleistung werden die Zuschüsse unter Berücksichtigung der „De minimis“ - Bestimmung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 vom 15. Dezember 2006 der Kommission über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der EU) auf „De minimis“ - Beihilfen gewährt.

Für den Einbau von photovoltaischen Anlagen, die durch EU-Programme finanziert werden, kann ein Zuschuss im Rahmen des betreffenden EU-Programms gewährt werden, falls keine anderen Begünstigungen jeglicher Art, die von staatlichen oder europäischen Bestimmungen vorgesehen sind, in Anspruch genommen werden.

Die Genehmigung der Zuschüsse erfolgt mit Dekret des Landesrates für Energie in chronologischer Reihenfolge gemäß Einreichdatum jeweils nach Art der Maßnahme und kann sowohl aufgrund des Kostenvoranschlages als auch anhand der Rechnungen durchgeführt werden.

Gesuche von besonderem öffentlichem Interesse können vorrangig behandelt werden.

Zuschüsse können nur auf fabrikneue Materialien und Anlagen gewährt werden, die für die Durchführung der Maßnahme notwendig sind und zur Energieeinsparung beitragen.

Die bezuschussten Materialien und Anlagen dürfen nicht vor Ablauf von 15 Jahren vom Standort entfernt werden, ansonsten wird jener Teil des Zuschusses widerrufen, welcher der Restdauer des vorgenannten Zeitraums entspricht. Auf den entsprechenden Betrag sind die gesetzlichen Zinsen geschuldet.

Für den Austausch bereits bezuschusster Anlagen kann nach Ablauf von 15 Jahren ab Einreichda-

contributo dopo 15 anni a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo per l'impianto da sostituire. È possibile derogare da questo criterio nel caso in cui avvenga un passaggio da energia fossile a energia rinnovabile.

Per edifici non residenziali con un'altezza di piano oltre 3,5 m può essere applicato, come dimostrazione del fabbisogno termico per riscaldamento annuo richiesto (HWB_{NGF}), un fattore di conversione (HWB_{korf}) corrispondente alla seguente formula, dove V_B indica il volume riscaldato lordo e BGF_B la superficie lorda riscaldata del piano così come definiti dalla certificazione CasaClima:

$$HWB_{korf} = HWB_{NGF} \times 3,5 / (V_B / BGF_B)$$

Costi ammissibili per i singoli interventi:

a) coibentazioni di tetti, solai sottotetto e terrazze non praticabili di edifici esistenti:

- 55,00 € + 3,00 € per ogni centimetro di spessore per m² di superficie coibentata;

b) coibentazioni di pareti esterne, primi solai (controterra o sopra il piano interrato), porticati e terrazze praticabili in edifici esistenti:

- con polistirolo 62,00 € + 2,00 € per ogni centimetro di spessore per m² di superficie coibentata

- con altri materiali coibenti 62,00 € + 3,00 € per ogni centimetro di spessore per m² di superficie coibentata;

c) sostituzione di finestre e portefinestre:

- con telaio in PVC 350,00 € per m² di superficie con una superficie minima di 1 m² per unità

- con telaio in un altro materiale 500,00 € per m² di superficie con una superficie minima di 1 m² per unità;

tum des Ansuchens um einen Zuschuss für die auszutauschende Anlage wieder ein Ansuchen um Zuschuss eingereicht werden. Bei Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energieträger kann von dieser Regelung abgesehen werden.

Für Nichtwohngebäude mit einer Geschosshöhe über 3,5 m kann zum Nachweis der Einhaltung des geforderten Jahresheizwärmebedarfs (HWB_{NGF}) ein Umrechnungsfaktor (HWB_{korf}) gemäß folgender Formel angewandt werden, wobei V_B das beheizte Bruttovolumen und BGF_B die beheizte Bruttogeschossfläche gemäß KlimaHaus Zertifizierung bezeichnet:

$$HWB_{korf} = HWB_{NGF} \times 3,5 / (V_B / BGF_B)$$

Anerkennbare Kosten für die einzelnen Maßnahmen:

a) Wärmedämmung von Dächern, obersten Geschossdecken und nicht begehbaren Terrassen bestehender Gebäude:

- 55,00 € + 3,00 € je cm Dämmstärke pro m² gedämmter Fläche;

b) Wärmedämmung von Außenmauern, untersten Geschossdecken, Lauben und begehbaren Terrassen bestehender Gebäude:

- mit Polystyrol 62,00 € + 2,00 € je cm Dämmstärke pro m² gedämmter Fläche

- mit anderen Dämmstoffen 62,00 € + 3,00 € je cm Dämmstärke pro m² gedämmter Fläche;

c) Austausch von Fenstern und Fenstertüren:

- mit Rahmen aus PVC 350,00 € pro m² Elementfläche mit einer Mindestfläche von 1 m² je Element

- mit Rahmen aus anderen Materialien 500,00 € pro m² Elementfläche mit einer Mindestfläche von 1 m² je Element;

d) installazioni di impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina:

- con collettori piani:

2.750,00 € per impianto + 700,00 € per m² di superficie assorbente + 4,00 € per litro di accumulo + ulteriori scambiatori di calore

- con collettori sottovuoto:

2.750,00 € per impianto + 875,00 € per m² di superficie d'apertura + 4,00 € per litro di accumulo + ulteriori scambiatori di calore

- con assorbitori solari per piscine:

2.750,00 € per impianto + 150,00 € per m² di superficie assorbente;

e) installazioni di impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento:

- con collettori piani:

2.750,00 € per impianto + 700,00 € per m² di superficie assorbente + 2,00 € per litro di accumulo tampone + 4,00 € per litro di accumulo sanitario

- con collettori sottovuoto:

2.750,00 € per impianto + 875,00 € per m² di superficie d'apertura + 2,00 € per litro di accumulo + 4,00 € per litro di accumulo sanitario;

f) installazione di impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico:

- impianti di riscaldamento a minuzzoli con potenza nominale inferiore a 40 kW:

25.000,00 € per impianto + 2,00 € per litro di accumulo tampone

- impianti di riscaldamento a minuzzoli con potenza nominale pari o superiore a 40 kW:

caldaia con estrazione, regolazione della combustione e dell'impianto + montaggio, allacciamento e messa in funzione fino al 20% della spesa ammesa per i materiali + 2,00 € per litro di accumulo tampone

- impianti di riscaldamento a pellet con potenza inferiore ai 40 kW:

d) Einbau von thermischen Solaranlagen für Warmwasser- und/oder Schwimmbaderwärmung:

- mit Flachkollektoren:

2.750,00 € pro Anlage + 700,00 € pro m² Absorberfläche + 4,00 € pro Liter Speichervolumen + zusätzliche Wärmetauscher

- mit Vakuumkollektoren:

2.750,00 € pro Anlage + 875,00 € pro m² Aperturfläche + 4,00 € pro Liter Speichervolumen + zusätzliche Wärmetauscher

- mit Absorbermatten für Schwimmbäder:

2.750,00 € pro Anlage + 150,00 € pro m² Absorberfläche;

e) Einbau von thermischen Solaranlagen für Heizung und/oder Kühlung:

- mit Flachkollektoren:

2.750,00 € pro Anlage + 700,00 € pro m² Absorberfläche + 2,00 € pro Liter Pufferspeichervolumen + 4,00 € pro Liter Warmwasser - Speichervolumen

- mit Vakuumkollektoren:

2.750,00 € pro Anlage + 875,00 € pro m² Aperturfläche + 2,00 € pro Liter Pufferspeichervolumen + 4,00 € pro Liter Warmwasser - Speichervolumen;

f) Einbau von automatisch beschickten Heizanlagen für feste Biomasse:

- Hackschnitzelheizanlagen mit Nennheizleistung unter 40 kW:

25.000,00 € pro Anlage + 2,00 € pro Liter Pufferspeichervolumen

- Hackschnitzelheizanlagen mit Nennheizleistung ab 40 kW:

Heizkessel mit Austragung, Verbrennungs- und Anlagenregelung + Montage, Anschluss und Inbetriebnahme im Ausmaß von bis zu 20% der anerkannten Materialkosten + 2,00 € pro Liter Pufferspeichervolumen

- Pelletsheizanlagen mit Nennheizleistung unter 40 kW:

14.000,00 € per impianto + 85,00 € per kW di potenza utile nominale + 2,00 € per litro di accumulo tampone

- impianti di riscaldamento a pellet con potenza pari o superiore ai 40 kW:

caldaia con estrazione, regolazione della combustione e dell'impianto + montaggio, allacciamento e messa in funzione fino al 20% della spesa ammessa per i materiali + 2,00 € per litro di accumulo tampone

- nel caso di allacciamento di ulteriori edifici: posa delle tubazioni di teleriscaldamento compresi i lavori di scavo;

g) installazione di caldaie a gassificazione di legname spezzato:

- 8.500,00 € per impianto + 85,00 € per kW di potenza utile nominale + 2,00 € per litro di accumulo tampone

- nel caso di allacciamento di ulteriori edifici: posa delle tubazioni di teleriscaldamento compresi i lavori di scavo;

h) installazione di pompe di calore geotermiche:

- pompa di calore con regolazione d'impianto + montaggio, allacciamento e messa in funzione fino al 20% della spesa ammessa per i materiali + 2,00 € per litro di accumulo tampone + impianto di prelievo calore (con di perforazione del suolo con sonda 50,00 € per metro lineare di perforazione);

i) recupero di calore da impianti per la refrigerazione di prodotti:

- scambiatori di calore per la condensazione + tubazioni di collegamento + montaggio, allacciamento e messa in funzione fino al 20% della spesa ammessa per i materiali + 2,00 € per litro di accumulo tampone + 4,00 € per litro di accumulo sanitario;

14.000,00 € pro Anlage + 85,00 € pro kW Nennheizleistung + 2,00 € pro Liter Pufferspeichervolumen

- Pelletsheizanlagen mit Nennheizleistung ab 40 kW:

Heizkessel mit Austragung, Verbrennungs- und Anlagenregelung + Montage, Anschluss und Inbetriebnahme im Ausmaß von bis zu 20% der anerkannten Materialkosten + 2,00 € pro Liter Pufferspeichervolumen

- bei Anschluss weiterer Gebäude: Verlegung der Fernheizleitungen mit Grabungsarbeiten;

g) Einbau von Stückholzvergaserkesseln:

- 8.500,00 € pro Anlage + 85,00 € pro kW Nennheizleistung + 2,00 € pro Liter Pufferspeichervolumen

- bei Anschluss weiterer Gebäude: Verlegung der Fernheizleitungen mit Grabungsarbeiten;

h) Einbau von geothermischen Wärmepumpen:

- Wärmepumpe mit Anlagenregelung + Montage, Anschluss und Inbetriebnahme im Ausmaß von bis zu 20% der anerkannten Materialkosten + 2,00 € pro Liter Pufferspeichervolumen + Wärmeentzugsanlage (bei Tiefenbohrung mit Sonde 50,00 € pro Laufmeter Sondenbohrung);

i) Wärmerückgewinnung aus Anlagen zur Kühlung von Produkten:

- Kondensations - Wärmetauscher + Verbindungsleitungen + Montage, Anschluss und Inbetriebnahme im Ausmaß von bis zu 20% der anerkannten Materialkosten + 2,00 € pro Liter Pufferspeichervolumen + 4,00 € pro Liter Warmwasser - Speichervolumen;

j) installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche per la produzione di energia elettrica:
 - impianti fotovoltaici:
 10.000,00 € per kW_p di potenza nominale dell'impianto + 1.000,00 € per kW di potenza nominale dell'inverter
 - impianti fotovoltaici finanziati attraverso programmi UE:
 impianto tecnico con strutture di supporto + cabina contatori + montaggio, allacciamento, messa in funzione e collaudo tecnico
 - centrali eoliche:
 impianto tecnico + strutture di supporto + montaggio, allacciamento e messa in funzione;

k) studi di fattibilità tecnico - economica:

- onorari per esperti, università e strutture specializzate con un ammontare massimo di 50.000,00 €.

Il contributo può essere concesso anche per le spese tecniche nonché per i costi per la certificazione dell'edificio fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo ammissibile dell'intervento, al netto di IVA.

Art. 6 **Erogazione dei contributi**

I richiedenti devono inoltrare le fatture originali quietanzate nonché la rispettiva documentazione per l'intervento in oggetto previa richiesta scritta da parte dell'Ufficio risparmio energetico.

Ad eccezione delle fatture d'acconto per un ammontare massimo del 70% della spesa ammissibile senza spese tecniche, non possono essere emesse fatture per l'intervento in oggetto con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo. In caso contrario non può essere con-

j) Einbau von Photovoltaikanlagen und Windkraftwerken zur Erzeugung elektrischer Energie:

- Photovoltaikanlagen:
 10.000,00 € pro kW_p Anlagen - Nennleistung + 1.000,00 € pro kW Wechselrichter - Nennleistung
 - Photovoltaikanlagen, die durch EU-Programme finanziert werden:

technische Anlage mit Befestigungsstrukturen + Zählerkabine + Montage, Anschluss, Inbetriebnahme und technische Abnahme

- Windkraftwerke:
 technische Anlage + Befestigungsstrukturen + Montage, Anschluss und Inbetriebnahme;

k) Studien über die Ausführbarkeit aus technischer und wirtschaftlicher Sicht:

- Honorare für Experten, Universitäten und spezialisierte Einrichtungen im Ausmaß von maximal 50.000,00 €.

Der Zuschuss kann auch auf technische Spesen sowie auf die Kosten für die Gebäudezertifizierung bis zu insgesamt 10% des anerkannten Gesamtbetrages der Maßnahme ohne Mehrwertsteuer gewährt werden.

Art. 6 **Auszahlung der Zuschüsse**

Nach schriftlicher Aufforderung seitens des Amtes für Energieeinsparung müssen die Antragsteller die quitierten Originalrechnungen samt entsprechenden Unterlagen für die jeweilige Maßnahme einreichen.

Die Rechnungen für die entsprechende Maßnahme dürfen nicht vor dem Einreichdatum des Ansuchens um einen Zuschuss ausgestellt sein, mit Ausnahme von Anzahlungsrechnungen im Ausmaß von maximal 70% der anerkannten Ausgaben ohne technische Spesen. Anderenfalls kann

cesso alcun contributo per le fatture interessate comprese le relative fatture d'acconto.

Se il beneficiario è un'impresa come definito dal diritto comunitario europeo, fatta eccezione per le aziende agricole, le fatture non possono essere emesse con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo. In caso contrario non può essere concesso alcun contributo per le fatture interessate.

Le fatture per spese tecniche possono essere emesse anche con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo; comunque in nessun caso queste possono essere prese in considerazione, se tutte le fatture per l'intervento in oggetto sono state emesse con data anteriore rispetto a quella di presentazione della domanda.

Le fatture devono essere intestate ai richiedenti e i costi devono essere descritti in maniera dettagliata per ogni tipo di intervento.

Se un richiedente ha presentato una domanda di contributo, le fatture invece sono intestate sia al richiedente che ad altre persone oppure soltanto ad altre persone, anche queste fatture possono essere prese in considerazione, dopo aver presentato una domanda di integrazione ossia di cessione. Queste domande, provviste di marca da bollo, vanno presentate utilizzando i prestampati predisposti dall'amministrazione provinciale o redatte esattamente secondo lo stesso modulo.

In caso di fatture emesse a cooperative edilizie, il contributo può essere concesso direttamente ai soci, sempre che questi possano documentarne le spese.

Qualora i lavori vengano eseguiti dalla ditta esecutrice direttamente presso la propria impresa, vale come documentazione di spesa per l'intervento in

für die betreffenden Rechnungen samt Anzahlungsrechnungen kein Zuschuss gewährt werden.

Handelt es sich beim Antragsteller um ein Unternehmen im Sinne des Europäischen Gemeinschaftsrechtes, mit Ausnahme landwirtschaftlicher Betriebe, so dürfen die Rechnungen nicht vor dem Einreichdatum des Ansuchens um einen Zuschuss ausgestellt sein, anderenfalls kann für die betreffenden Rechnungen kein Zuschuss gewährt werden.

Die Rechnungen für technische Spesen dürfen auch vor dem Einreichdatum des Ansuchens ausgestellt sein; diese können aber in keinem Fall berücksichtigt werden, wenn alle Rechnungen für die entsprechende Maßnahme vor Einreichdatum des Gesuches ausgestellt worden sind.

Die Rechnungen müssen auf die Antragsteller ausgestellt und die Kosten für die jeweilige Maßnahme detailliert angegeben sein.

Wenn ein Antragsteller ein Gesuch um einen Zuschuss eingereicht hat, die Rechnungen jedoch sowohl auf den Antragsteller als auch auf andere Personen bzw. nur auf andere Personen ausgestellt sind, können nach Einreichen eines Gesuches um Ergänzung bzw. Übertragung auch diese Rechnungen berücksichtigt werden. Diese Gesuche müssen auf den von der Landesverwaltung bereitgestellten Vordrucken oder genau entsprechend den Vordrucken abgefasst und mit einer Stempelmarke versehen werden.

Im Falle von Rechnungen, die an Wohnbaugenossenschaften ausgestellt sind, kann der Zuschuss direkt den Mitgliedern gewährt werden, wenn diese nachweislich die Ausgabe getätigt haben.

Werden die Arbeiten von der ausführenden Firma als Eigenleistung im eigenen Unternehmen durchgeführt, gilt als Ausgabenbeleg für die betreffende

oggetto una distinta firmata dal direttore dei lavori dalla quale si evince la prestazione di lavoro.

Il contributo può essere erogato anche se sono stati utilizzati marche, tipi o materiali diversi da quelli descritti nella domanda, purché rispettino i presenti criteri.

I contributi vengono erogati nel modo seguente:

- per spese ammesse a contributo inferiori a 500.000 Euro al netto di IVA, in unica soluzione

- per spese ammesse a contributo a partire da 500.000 Euro al netto di IVA al massimo in 3 soluzioni

Su richiesta dell'interessato dopo presentazione delle fatture originali quietanzate possono essere erogate al massimo 2 rate di acconto per non più del 90% del contributo assegnato.

L'erogazione della restante parte del contributo avviene dopo presentazione delle fatture originali quietanzate che dimostrino la spesa totale nonché dopo l'avvenuto controllo del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, mediante collaudi tecnici per la verifica dell'esecuzione a regola d'arte e della funzionalità da parte dei collaboratori tecnici dell'Ufficio risparmio energetico.

Nel caso di leasing vanno inoltrati il contratto di leasing, nonché le copie delle fatture quietanzate delle ditte che hanno eseguito i lavori per l'intervento in oggetto. Il contratto di leasing e le fatture, ad eccezione di quelle per spese tecniche non possono essere emesse con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo. In caso contrario non può essere concesso alcun contributo per le fatture interessate.

Per l'accertamento della spesa ammessa a contributo vengono prese in considerazione le fatture

Arbeitsleistung eine Aufstellung, die vom Bauleiter unterzeichnet sein muss, aus der die Arbeitsleistung ersichtlich ist.

Der Zuschuss kann auch ausgezahlt werden wenn andere Marken, Typen oder Materialien verwendet wurden als die im Gesuch angegebenen sofern die gegenständlichen Kriterien trotzdem erfüllt sind.

Die Zuschüsse werden wie folgt ausgezahlt:

- für anerkannte Ausgaben unter 500.000 Euro ohne Mehrwertsteuer in einmaliger Zahlung

- für anerkannte Ausgaben ab 500.000 Euro ohne Mehrwertsteuer in maximal 3 Zahlungen

Auf Antrag des Gesuchstellers können nach Vorlage der quittierten Originalrechnungen maximal 2 Anzahlungen von insgesamt höchstens 90% des genehmigten Zuschusses erfolgen.

Die Endauszahlung des Zuschusses erfolgt nach Vorlage der quittierten Originalrechnungen zum vollständigen Ausgabennachweis und nach einer vom Techniker des Amtes für Energieeinsparung durchgeführten Kontrolle zur Erreichung der Zielsetzungen des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9 mittels einer technischen Abnahmeprüfung über die ordnungsgemäße Ausführung und Funktionsfähigkeit.

Im Falle von Leasing müssen der Leasingvertrag sowie die quittierten Rechnungskopien der ausführenden Firmen für die betreffende Maßnahme vorgelegt werden. Der Leasingvertrag sowie die Rechnungen dürfen, mit Ausnahme von Rechnungen für technische Spesen nicht vor dem Einreichdatum des Beitragsansuchens ausgestellt sein, anderenfalls kann für die betreffenden Rechnungen kein Zuschuss gewährt werden.

Für die Festlegung der für die Auszahlung des Zuschusses anerkannten Kosten werden die

delle ditte che hanno eseguito i lavori.

Nel caso di contratti di fornitura calore (contracting) è l'impresa fornitrice a dover inoltrare le domande di contributo per gli interventi previsti da questi criteri.

In aggiunta alla documentazione prevista per il relativo tipo di intervento, alla domanda di contributo va allegata una copia del contratto di fornitura calore.

Art. 7 **Revoca dei contributi**

Qualora, dopo l'avvenuta erogazione del contributo, si rilevassero vizi nei presupposti per l'erogazione del contributo o false dichiarazioni, il contributo verrà revocato e lo stesso dovrà essere restituito dal beneficiario comprensivo degli interessi legali.

Art. 8 **Controlli**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e relative modifiche e integrazioni, l'Ufficio risparmio energetico effettua controlli a campione in ordine ad almeno il 6% degli interventi incentivati.

L'individuazione delle domande da controllare avviene in compresenza del/della direttore/ direttrice e due collaboratori/collaboratrici dell'Ufficio risparmio energetico attraverso un software, secondo il principio di casualità, nel mese successivo alla presentazione delle fatture e, comunque, prima dell'erogazione dei contributi. I risultati vengono riportati in verbale.

Sono oggetto di controllo i seguenti elementi:

Rechnungen der ausführenden Firmen herangezogen.

Im Falle von Wärmelieferungsverträgen (contracting) muss die Wärmelieferungsfirma für die in diesen Kriterien vorgesehenen Maßnahmen ein Ansuchen um einen Zuschuss stellen.

Zusätzlich zu den vorgesehenen Unterlagen der betreffenden Maßnahme muss dem Ansuchen eine Kopie des Wärmelieferungsvertrags beigelegt werden.

Art. 7 **Widerruf der Zuschüsse**

Falls nach Auszahlung des Zuschusses das Fehlen der Voraussetzungen für die Gewährung oder falsche Erklärungen festgestellt werden, wird der Zuschuss widerrufen und derselbe ist samt gesetzlicher Zinsen vom Begünstigten rückzuerstatten.

Art. 8 **Kontrollen**

Gemäß Artikel 2, Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 in geltender Fassung führt das Amt für Energieeinsparung stichprobenartige Kontrollen im Ausmaß von mindestens 6% der geförderten Maßnahmen durch.

Die Festlegung der zu kontrollierenden Gesuche erfolgt im Beisein des/r Direktor/in und zwei Mitarbeiter/innen des Amtes für Energieeinsparung durch ein Computerprogramm nach dem Zufallsprinzip im Folgemonat nach Einreichung der Rechnungen und jedenfalls vor Auszahlung der Zuschüsse. Über das Ergebnis der Ermittlung wird eine Niederschrift verfasst.

Kontrolliert werden folgende Elemente:

- la veridicità delle autocertificazioni;
- il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 per il risparmio energetico e per la tutela dell'ambiente mediante collaudi tecnici per la verifica dell'esecuzione a regola d'arte e della funzionalità da parte dei collaboratori tecnici addetti dell'Ufficio risparmio energetico.

I relativi controlli possono essere eseguiti sia prima dell'erogazione dei contributi che dopo.

L'Ufficio risparmio energetico è autorizzato ad effettuare ulteriori controlli qualora li ritenesse necessari.

Art. 9 **Definizioni**

Le definizioni riportate sono valide per i campi di applicazione descritti in questi criteri:

- intervento:
ogni singola misura contemplata nell'articolo 3 di questi criteri;
- edificio:
costruzione separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto oppure mediante spazi vuoti, che disponga di proprio accesso e che abbia, se multipiano, una scala autonoma;
- scheda tecnica:
modello, predisposto dall'Ufficio risparmio energetico, per l'indicazione dei dati tecnici ed economici che deve essere sottoscritto dal richiedente e, in base al tipo di intervento, dal tecnico o dall'artigiano;
- preventivo di spesa:
valutazione dettagliata dei costi, predisposta da

- der Wahrheitsgehalt der Eigenerklärungen;
 - die Erreichung der Zielsetzungen des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9 zur Energieeinsparung und zum Schutze der Umwelt mittels Durchführung von technischen Abnahmeprüfungen über die ordnungsgemäße Ausführung und Funktionsfähigkeit durch die technischen Sachbearbeiter /innen des Amtes für Energieeinsparung.
- Die entsprechenden Kontrollen können vor oder nach Auszahlung der Zuschüsse erfolgen.

Das Amt für Energieeinsparung ist berechtigt, zusätzliche Kontrollen durchzuführen, falls dies notwendig erscheint.

Art. 9 **Definitionen**

Die angeführten Definitionen gelten für den Anwendungsbereich dieser Kriterien:

- Maßnahme:
jedes einzelne Vorhaben laut Artikel 3 dieser Kriterien;
- Gebäude:
Bauwerk, das von anderen Bauwerken durch senkrechte, von den Fundamenten bis zum Dach durchgehende Begrenzungsmauern oder durch Freiräume getrennt ist, mit eigenem Zugang, und falls mehrstöckig, mit eigenem Stiegenhaus;
- Datenblatt:
vom Amt für Energieeinsparung bereitgestellter Vordruck für technische und wirtschaftliche Daten, der vom Antragsteller und je nach Maßnahme vom Techniker oder Handwerker unterzeichnet werden muss;
- Kostenvoranschlag:
von einer Firma bzw. einem Techniker vorbereitete

una ditta o da un tecnico, che può anche essere integrata nella scheda tecnica secondo la tipologia dell'intervento prevista;

- relazione tecnica:

relazione composta dai seguenti documenti e con le seguenti indicazioni:

dati di individuazione del committente e del luogo dell'intervento, descrizione dettagliata dello stato di fatto e degli interventi in progetto, calcolo del risparmio energetico conseguito grazie all'intervento, nonché secondo la tipologia di intervento tutti i calcoli necessari, progetti e schemi di funzionamento;

- coibentazione:

applicazione di materiale da costruzione con conducibilità termica inferiore a 0,1 W/mK;

- fabbisogno termico per riscaldamento annuo:

rendimento energetico dell'involucro edilizio (HWB_{NGF}) calcolato secondo la certificazione CasaClima, in riferimento ai dati climatici di Bolzano;

- pompe di calore geotermiche:

pompe di calore per lo sfruttamento dell'energia accumulata nella terra e nelle acque di superficie o sotterranee;

- riscaldamento a bassa temperatura:

sistema di riscaldamento con una temperatura di mandata non superiore a 40°C.

detaillierte Kostenschätzung, die je nach Maßnahme auch im Datenblatt integriert sein kann;

- technischer Bericht:

Bericht, der folgende Angaben und Unterlagen beinhalten muss:

Angaben zum Auftraggeber und zum Durchführungsort der Maßnahme, Beschreibung des Bestandes und der geplanten Maßnahme, Berechnung der durch die Maßnahme erzielten Energieeinsparung, zusätzlich je nach Maßnahme alle benötigten Berechnungen, Pläne und Funktionsschemen;

- Wärmedämmung:

Einbau von Baustoffen mit Wärmeleitfähigkeit unter 0,1 W/mK;

- Jahresheizwärmebedarf:

gemäß KlimaHaus Zertifizierung berechnete Energieeffizienz der Gebäudehülle (HWB_{NGF}), bezogen auf die Klimadaten von Bozen;

- geothermische Wärmepumpen:

Wärmepumpen zur Nutzung der in der Erde und im Oberflächen- oder Grundwasser gespeicherten Energie;

- Niedertemperaturheizsystem:

Heizsystem mit einer Vorlauftemperatur von maximal 40°C.

Allegato B)

Criteri per la presentazione delle domande, la determinazione, l'approvazione e l'erogazione dei contributi per la costruzione e l'ampliamento di impianti di teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma 1 della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9

Art. 1
Oggetto

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, con la presente delibera vengono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la costruzione e l'ampliamento di impianti di teleriscaldamento.

Art. 2
Beneficiari

Beneficiari di questi contributi sono coloro che nel territorio della Provincia di Bolzano effettuano un intervento ai sensi dei presenti criteri.

Art. 3
Informazioni generali

I contributi possono essere concessi per la costruzione e l'ampliamento di impianti di teleriscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili di energia o calore residuo derivante da processi produttivi o dalla produzione di corrente elettrica.

Presupposto per la concessione di un contributo è la delimitazione dell'area servita dall'impianto di teleriscaldamento effettuata tramite decreto dell'Assessore per l'energia in presenza dei presupposti di seguito elencati:

- inoltro della domanda di delimitazione da parte

Beilage B)

Kriterien über die Vorlage der Gesuche, die Festsetzung, Genehmigung und Auszahlung der Zuschüsse für den Bau und die Erweiterung von Fernheizanlagen gemäß Artikel 2, Absatz 1 des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9

Art. 1
Gegenstand

Gemäß Artikel 2, Absatz 1 des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9 werden mit diesem Beschluss die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung sowie für die Auszahlung von Zuschüssen für den Bau und die Erweiterung von Fernheizanlagen festgelegt.

Art. 2
Begünstigte

Begünstigte dieser Zuschüsse sind diejenigen, die eine Maßnahme im Sinne dieser Kriterien in der Provinz Bozen durchführen.

Art. 3
Allgemeines

Die Zuschüsse können für den Bau und die Erweiterung von Fernheizanlagen gewährt werden, die erneuerbare Energiequellen oder Abwärme aus Produktionsprozessen oder aus Stromerzeugung nutzen.

Voraussetzung für die Gewährung des Zuschusses ist die Abgrenzung der Versorgungszone, die mit Dekret des Landesrates für Energie unter folgenden Voraussetzungen erfolgt:

- Einreichung des Gesuches um Abgrenzung seitens des Antragstellers

del richiedente

- dichiarazione inizio attività
- proposta di delimitazione mediante delibera del consiglio o della giunta del Comune interessato
- valutazione positiva da parte dell'Ufficio risparmio energetico.

Sono possibili integrazioni e modifiche d'ufficio alla proposta del Comune.

Nel caso in cui il Comune non effettui nessuna delimitazione, su proposta del richiedente l'area servita dell'impianto di teleriscaldamento può essere delimitata d'ufficio tramite decreto dell'Assessore previa valutazione positiva da parte dell'Ufficio risparmio energetico.

Qualora si rendessero necessarie modifiche di aree già delimitate, possono essere ammesse in presenza dei presupposti di seguito elencati:

- domanda di modifica motivata inoltrata dal gestore del teleriscaldamento
- nuova delimitazione da parte del Comune interessato
- valutazione positiva da parte dell'Ufficio risparmio energetico.

I beneficiari del contributo hanno l'obbligo di allacciare alla rete di teleriscaldamento tutti gli interessati ricompresi nell'area delimitata e di garantire la fornitura del calore, anche con un sistema di riscaldamento alternativo qualora la rete di teleriscaldamento non fosse ancora posata.

Nell'area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento è escluso qualsiasi contributo a carico del bilancio provinciale per interventi ed impianti per la produzione di calore nella forma e con il livello di temperatura che può essere fornito dall'impianto di teleriscaldamento.

- Baubeginnmeldung

- Vorschlag zur Abgrenzung durch Rats- oder Ausschussbeschluss der jeweiligen Gemeinde
- positive Bewertung seitens des Amtes für Energieeinsparung.

Ergänzungen oder Änderungen am Vorschlag der Gemeinde können von Amts wegen durchgeführt werden.

Sollte die Gemeinde keine Abgrenzung vornehmen, kann auf Vorschlag des Antragstellers nach positiver Bewertung seitens des Amtes für Energieeinsparung die Versorgungszone von Amts wegen mit Dekret des Landesrates vorgenommen werden.

Falls Abänderungen von bereits abgegrenzten Zonen notwendig sind, können diese unter folgenden Voraussetzungen genehmigt werden:

- begründetes Gesuch um Abänderung seitens des Fernheizanlagen-Betreibers
- Neuabgrenzung von Seiten der jeweiligen Gemeinde
- positive Bewertung seitens des Amtes für Energieeinsparung

Die Beitragsempfänger sind verpflichtet, alle Interessierten innerhalb der abgegrenzten Versorgungszone an das Fernwärmenetz anzuschließen und die Wärmelieferung, gegebenenfalls auch mit einem alternativen Heizsystem bis zur Verlegung des Fernwärmenetzes, zu garantieren.

Innerhalb einer abgegrenzten Versorgungszone, ist jegliche Förderung zu Lasten des Landeshaushaltes von Maßnahmen und Anlagen zur Erzeugung von Wärme in der Form und mit dem Temperaturniveau welche von der Fernheizanlage geliefert werden kann, ausgeschlossen.

Art. 4**Presentazione delle domande**

Le domande di contributo per la costruzione e l'ampliamento di impianti di teleriscaldamento vanno presentate utilizzando i prestampati predisposti dall'Amministrazione provinciale o redatte esattamente secondo lo stesso modello, provviste di marca da bollo e inoltrate all'Ufficio risparmio energetico prima dell'inizio dei lavori. Quale data di consegna si considera la data di protocollo apposta dall'Amministrazione provinciale. Solamente in caso di inoltro della domanda mediante servizio postale, vale la data di consegna all'Ufficio postale.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- autovalutazione della classe di dimensione dell'impresa
- preventivo di spesa dettagliato
- relazione tecnica redatta e firmata da un tecnico autorizzato iscritto all'Albo professionale e composta dai seguenti documenti:
 - dati di riconoscimento del committente e del luogo di attuazione dell'intervento
 - descrizione dettagliata della situazione esistente e degli interventi in progetto
 - dimostrazione del fabbisogno termico in estate e in inverno
 - elenco utenti con indicazione della potenza di allacciamento
 - calcolo del risparmio energetico conseguito - ovvero gasolio sostituito - con l'intervento
 - schema di funzionamento dell'impianto (centrali termica, sottostazioni)
 - planimetria della rete di teleriscaldamento
- autorizzazione del Comune per la realizzazione dell'intervento con progetto approvato.

Le domande per la costruzione di impianti di teleriscaldamento presentate da grandi imprese ai sensi

Art. 4**Vorlage der Gesuche**

Die Gesuche um Zuschüsse für den Bau und die Erweiterung von Fernheizanlagen müssen auf den von der Landesverwaltung bereitgestellten Vordrucken oder genau entsprechend denselben abgefasst, mit einer Stempelmarke versehen und vor Beginn der Arbeiten beim Amt für Energieeinsparung eingereicht werden. Als Einreichdatum gilt das Protokolldatum der Landesverwaltung. Nur im Falle der Zusendung des Ansuchens mittels Postdienst gilt das Datum der Aufgabe beim Postamt.

Den Gesuchen sind folgende Unterlagen beizulegen:

- Selbstbewertung der Größenklasse des Unternehmens
- detaillierte Kostenschätzung
- technischer Bericht unterzeichnet von einem im Berufsalbum eingetragenen und befugten Techniker, bestehend aus :
 - Angaben zum Auftraggeber und zum Ort, wo die Maßnahme durchgeführt werden soll
 - detaillierte Beschreibung des Bestandes und der geplanten Maßnahme
 - Nachweis des Wärmebedarfs im Sommer- und im Winterbetrieb
 - Abnehmerverzeichnis mit Angabe der Anschlussleistung
 - Berechnung der durch die Maßnahme erzielten Energieeinsparung – Ölsubstitution
 - Funktionsschema der Anlage (Kesselhaus, Übergabestationen)
 - Netzplan der Anlage
- Genehmigung der Gemeinde mit genehmigtem Projekt für die Durchführung der Maßnahme.

Großunternehmen im Sinne des Europäischen Gemeinschaftsrechts müssen den Gesuchen für

del Diritto comunitario europeo devono essere corredate inoltre da un'analisi economica dell'investimento in assenza del contributo provinciale redatta da un esperto abilitato indipendente.

Le domande per allacciamenti in aree servite da impianti di teleriscaldamento già delimitate devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- preventivo di spesa dettagliato
- relazione tecnica redatta e firmata da un tecnico autorizzato iscritto all'Albo professionale e composta dai seguenti documenti:
 - dati di riconoscimento del committente e del luogo di attuazione dell'intervento
 - descrizione dettagliata della situazione esistente e degli interventi in progetto
 - elenco utenti con indicazione della potenza di allacciamento
 - calcolo del risparmio energetico conseguito - ovvero gasolio sostituito - con l'intervento
 - planimetria della rete di teleriscaldamento.

Oltre alla documentazione sopradescritta, qualora lo ritenesse necessario, l'Ufficio può richiedere la presentazione di ulteriori informazioni o documentazioni integrative.

Domande incomplete per le quali la documentazione mancante non viene presentata entro i termini previsti dall'Ufficio, non saranno oggetto di contributo.

Le domande di varianti per domande già presentate possono essere inoltrate solo antecedentemente all'approvazione del contributo.

Domande di varianti aventi per oggetto spese aggiuntive riferite a domande di contributo già presentate, verranno trattate come domande nuove e approvate ai sensi dell'art. 5 dei presenti criteri.

Possono essere sovvenzionate solo spese aggiuntive non riconducibili ad aumenti di prezzi.

den Bau von Fernheizanlagen zudem eine von einem unabhängigen befähigten Experten erstellte Wirtschaftlichkeitsberechnung der Investition ohne Berücksichtigung des Zuschusses beilegen.

Den Gesuchen für Anschlüsse in bereits abgegrenzten Versorgungsgebieten von Fernheizanlagen sind folgende Unterlagen beizulegen:

- detaillierte Kostenschätzung
- technischer Bericht unterzeichnet von einem im Berufsalbum eingetragenen und befugten Techniker, bestehend aus :
 - Angaben zum Auftraggeber und zum Ort, wo die Maßnahme durchgeführt werden soll
 - detaillierte Beschreibung des Bestandes und der geplanten Maßnahme
 - Abnehmerverzeichnis mit Angabe der Anschlussleistung
 - Berechnung der durch die Maßnahme erzielten Energieeinsparung – Ölsubstitution
 - Netzplan der Anlage.

Zu den oben angeführten Unterlagen können von Amts wegen weitere Informationen oder ergänzende Unterlagen angefordert werden, die für notwendig gehalten werden.

Gesuche, bei denen die fehlenden Unterlagen nicht innerhalb der vom Amt gesetzten Frist nachgereicht werden, werden nicht bezuschusst.

Variante gesuche für bereits eingereichte Ansuchen können nur vor Genehmigung des Zuschusses eingereicht werden. Variante gesuche für bereits eingereichte Ansuchen, die Mehrkosten beinhalten, werden als neue Ansuchen behandelt und gemäß Art. 5 dieser Kriterien genehmigt. Mehrkosten können nur bezuschusst werden, sofern es sich nicht um Kosten handelt, die auf Preissteigerungen zurückzuführen sind.

Art. 5**Determinazione e approvazione dei contributi**

I contributi vengono concessi nella misura massima fino al 30% sui costi ammissibili.

Ai sensi della Disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2008/C 82/01) l'intensità dei contributi, calcolata in base all'articolo 6 dei presenti criteri, non può superare le percentuali di seguito indicate:

- per impianti di teleriscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili:
 - grandi imprese 60%
 - medie imprese 70%
 - piccole imprese 80%
- per impianti di teleriscaldamento che utilizzano calore residuo derivante da processi produttivi o dalla produzione di corrente elettrica:
 - grandi imprese 50%
 - medie imprese 60%
 - piccole imprese 70%.

Qualora l'intensità sopra indicata venisse superata, la misura del contributo dovrà essere ridotta nella corrispondente misura.

Inoltre nel caso di grandi imprese i contributi per la costruzione di impianti di teleriscaldamento possono essere concessi nella misura massima solo se i richiedenti in base ad analisi economiche dimostrano che il livello di redditività dell'intervento in assenza del contributo sarebbe negativo nell'arco di tempo entro il quale l'investimento si deprezza.

Contributi a singole imprese per un singolo progetto di investimento superiori a 7,5 milioni di Euro sono da notificare prima della concessione alla Commissione Europea ai sensi del punto 160, lettera b), punto i), della Disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

Art. 5**Festsetzung und Genehmigung der Zuschüsse**

Die Zuschüsse werden im Höchstausmaß bis zu 30% auf die anerkegnbaren Kosten gewährt.

Im Sinne der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Umweltschutzbeihilfen (2008/C 82/01) darf die Intensität der Zuschüsse, die gemäß Artikel 6 dieser Kriterien berechnet wird, folgende Prozentsätze nicht überschreiten:

- bei Fernheizanlagen, die erneuerbare Energiequellen nutzen:
 - Großunternehmen 60%
 - mittlere Unternehmen 70%
 - kleine Unternehmen 80%
- bei Fernheizanlagen, die Abwärme aus Produktionsprozessen oder aus Stromerzeugung nutzen:
 - Großunternehmen 50%
 - mittlere Unternehmen 60%
 - kleine Unternehmen 70%.

Wird die oben angegebene Intensität überschritten, muss das Ausmaß des Zuschusses entsprechend reduziert werden.

Zuschüsse an Großunternehmen für den Bau von Fernheizanlagen können zudem nur dann im Höchstausmaß gewährt werden, wenn die Antragsteller aufgrund von Wirtschaftlichkeitsberechnungen nachweisen, dass die Rentabilität der Maßnahme bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Investition abgeschrieben ist, ohne Berücksichtigung des Zuschusses negativ ausfallen würde.

Zuschüsse über 7,5 Millionen Euro für einzelne Unternehmen für Einzelinvestitionen sind vor Gewährung im Sinne des Absatzes 160, Buchstabe b), Punkt i) der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Umweltschutzbeihilfen der Europäischen Kommission zur Prüfung anzumelden.

Si considerano come singolo progetto gli investimenti economicamente indivisibili ed effettuati nell'arco di un periodo di tre anni a prescindere dalla proprietà.

L'approvazione dei contributi avviene con decreto dell'Assessore per l'energia. Le domande per la costruzione e l'ampliamento di impianti di teleriscaldamento vengono considerate di particolare rilevanza pubblica e possono essere trattate in via prioritaria.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere contributi inerenti alla medesima opera in lotti finanziari suddivisi in più esercizi finanziari se i costi ammissibili complessivi superano i 3.000.000 Euro.

La ripartizione dei lotti finanziari viene eseguita secondo la disponibilità dei fondi assegnati come di seguito elencato:

- per costi ammissibili da 3.000.000 Euro a 10.000.000 Euro in due rate di pari misura
- per costi ammissibili da 10.000.000 Euro a 15.000.000 Euro in tre rate di pari misura
- per costi ammissibili che superano i 15.000.000 Euro in quattro o cinque rate di pari misura.

L'importo dell'ultima rata può ridursi in base ai costi effettivamente sostenuti.

Per ogni lotto di finanziamento deve essere inoltrata apposita domanda che deve fare riferimento alla domanda di contributo originaria.

Costi ammissibili per la costruzione e per l'ampliamento di impianti di teleriscaldamento:

- generatori di calore alimentati con energie rinnovabili
- generatori di calore per la copertura del carico massimo e delle riserve per far fronte alle avarie
- caricamento del combustibile
- impianto gas combusti incluso depuratore
- impianto per lo sfruttamento del calore residuo

Als Einzelinvestitionen gelten jene, die unabhängig von den Eigentumsverhältnissen in einem Zeitraum von drei Jahren getätigt werden und eine wirtschaftlich unteilbare Einheit bilden.

Die Genehmigung der Zuschüsse erfolgt mit Dekret des Landesrates für Energie. Gesuche für den Bau und die Erweiterung von Fernheizanlagen werden als Gesuche von besonderem öffentlichem Interesse eingestuft und können demnach vorrangig bearbeitet und genehmigt werden.

Sollten die aner kennbaren Kosten eine Gesamtausgabe von 3.000.000 Euro überschreiten, behält sich die Verwaltung das Recht vor, die Zuschüsse in Finanzierungslose auf mehrere Haushaltsjahre aufzuteilen.

Die Aufteilung der Finanzierungslose erfolgt je nach Verfügbarkeit der finanziellen Bereitstellungen wie folgt:

- für aner kennbare Kosten von 3.000.000 Euro bis 10.000.000 Euro in zwei gleich hohen Raten
- für aner kennbare Kosten von 10.000.000 Euro bis 15.000.000 Euro in drei gleich hohen Raten
- für aner kennbare Kosten über 15.000.000 Euro in vier oder fünf gleich hohen Raten.

Die letzte Rate kann sich je nach effektiven Kosten vermindern.

Für jedes Finanzierungslos muss ein eigenes Gesuch, welches sich auf das ursprüngliche Ansuchen beziehen muss, eingereicht werden.

Aner kennbare Kosten für den Bau und die Erweiterung von Fernheizanlagen:

- mit erneuerbaren Energien betriebene Wärmeerzeuger
- Wärmeerzeuger zur Abdeckung der Spitzenlast und zur Ausfallreserve
- Brennstoffbeschickung
- Rauchgasanlage und Rauchgasreinigung
- Anlage zur Abwärmenutzung

- impianto termoidraulico
- impianto elettrico inclusa alimentazione di riserva
- impianto di regolazione
- rete di teleriscaldamento e di dati con lavori di scavo e di ripristino
- sottostazioni di teleriscaldamento con allacciamento primario
- realizzazione del manufatto: centrale termica, deposito per lo stoccaggio del combustibile, edificio amministrativo (arredi esclusi), vani per l'alloggiamento dei componenti dell'impianto, garage, officina, magazzini
- prestazioni di lavoro per la realizzazione di quanto descritto sopra
- spese tecniche fino a un massimo dell' 8% delle spese ammissibili: progettazione, direzione lavori, perizie tecniche, studi di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza, progetto antincendio e collaudo.

I contributi possono essere concessi solamente per materiali ed impianti nuovi di fabbrica.

Non vengono concessi contributi per la sostituzione di parti di impianto già sovvenzionate.

Per la sostituzione di generatori di calore e relativi parti di impianto può essere sovvenzionata solo la parte relativa ad una eventuale aumento di potenza. Il calcolo di suddetta parte viene effettuato applicando la seguente formula:

$$\left(\frac{\text{aumento della potenza nominale}}{\text{potenza nominale nuova}} \right) \times \text{costi complessivi}$$

I materiali e gli impianti oggetto di contributo non possono essere rimossi dalla loro ubicazione prima del raggiungimento di 15 anni, altrimenti il contributo sarà revocato parzialmente in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza del periodo succitato. Sul relativo importo sono dovuti gli interessi legali.

- Thermohydraulische Anlage
- Elektroanlage inklusive Notstromversorgung
- Regelungsanlage
- Fernwärme- und Datennetz samt Grabungs- und Wiederherstellungsarbeiten
- Fernwärmeübergabestationen mit Primäranschluss
- Errichtung der Gebäude: Heizhaus, Brennstofflager, Verwaltungsgebäude (Einrichtung ausgenommen), Räume zur Unterbringung der technischen Anlagenteile, Garage, Werkstatt, Lagerräume
- Arbeitsleistung für die obgenannten Gewerke
- Technische Spesen bis zu insgesamt 8% der anerkannten Kosten: Planung, Bauleitung, technische Gutachten, Untersuchungen über die Ausführbarkeit aus technischer und wirtschaftlicher Sicht, Sicherheitskoordinierung, Brandschutzplanung und Kollaudierung.

Zuschüsse können nur auf fabrikneue Materialien und Anlagen gewährt werden.

Der Austausch von bereits geförderten Anlagenteilen kann nicht bezuschusst werden.

Für den Austausch von Wärmeerzeugern und entsprechenden Anlagenteilen kann nur der Kostenanteil für eine eventuelle Leistungserhöhung bezuschusst werden. Die Berechnung des Kostenanteiles erfolgt durch nachstehende Formel:

$$\left(\frac{\text{Erhöhung der Nennleistung}}{\text{neue Nennleistung}} \right) \times \text{Gesamtkosten}$$

Die bezuschussten Materialien und Anlagen dürfen nicht vor Ablauf von 15 Jahren vom Standort entfernt werden, ansonsten wird jener Teil des Zuschusses widerrufen, welcher der Restdauer des vorgenannten Zeitraums entspricht. Auf den entsprechenden Betrag sind die gesetzlichen Zinsen geschuldet.

Art. 6**Calcolo dell'intensità dei contributi**

L'intensità dei contributi viene calcolata separatamente per la centrale di teleriscaldamento nonché per l'infrastruttura di distribuzione, comprendente la rete di teleriscaldamento e di dati e le sottostazioni di teleriscaldamento, secondo la seguente tabella:

Art. 6**Berechnung der Intensität der Zuschüsse**

Die Intensität der Zuschüsse wird gemäß folgender Tabelle getrennt für die Fernheizzentrale sowie für die Verteilungsinfrastruktur, bestehend aus Fernwärmenetz, Datennetz und Fernwärmeübergabestationen, berechnet:

	Teleriscaldamento Fernheizanlage	Invest. di riferimento Referenzinvestition
Investimento per la centrale di teleriscaldamento Investition für die Fernheizzentrale	A	B
Investimento per l'infrastruttura di distribuzione Investition für die Verteilungsinfrastruktur	A_i	
Costi operativi per la centrale nei primi 5 anni Operative Kosten für die Zentrale in den ersten 5 Jahren	C	D
Costi operativi per l'infrastruttura nei primi 5 anni Operative Kosten für die Verteilung in den ersten 5 Jahren	C_i	
Ricavi operativi nei primi 5 anni Operative Erlöse in den ersten 5 Jahren	E	F
Sovraccosti d'investimento per la centrale Investitionsmehrkosten für die Zentrale	$A-B+C-D-E+F$	
Sovraccosti d'investimento per l'infrastruttura Investitionsmehrkosten für die Verteilungsinfrastruktur	A_i+C_i	
Importo del contributo per la centrale Betrag des Zuschusses für die Zentrale	G	
Importo del contributo per l'infrastruttura di distribuzione Betrag des Zuschusses für die Verteilungsinfrastruktur	G_i	
Intensità del contributo per la centrale Intensität des Zuschusses für die Zentrale	$G / (A-B+C-D-E+F)$	
Intensità del contributo per l'infrastruttura di distribuzione Intensität des Zuschusses für die Verteilungsinfrastruktur	$G_i / (A_i+C_i)$	

Come investimento di riferimento per la costruzione di un impianto di teleriscaldamento viene individuata l'installazione decentralizzata di caldaie a gas metano con fornitura di calore identica e di conseguenza con ricavi operativi identici come nell'impianto di teleriscaldamento.

I costi per l'investimento di riferimento verranno calcolati come di seguito:

- potenza nominale complessiva caldaie a gas x prezzo medio per kW;

Als Referenzinvestition für den Bau einer Fernheizanlage wird der Einbau dezentraler Methan-gasheizkessel mit identischer Wärmelieferung und somit mit identischen operativen Erlösen wie bei der Fernheizanlage bestimmt.

Die Kosten der Referenzinvestition werden wie folgt berechnet:

- Gesamtnennleistung Methangasheizkessel x durchschnittlicher Preis pro kW;

- potenza nominale complessiva caldaie a gas =
(produzione di calore annua complessiva dell'impianto di teleriscaldamento - 25% perdite di rete) / 1.200 h
- prezzo medio per kW = 160 €/kW

Per domande che riguardano l'ampliamento della rete di teleriscaldamento con nuovi allacciamenti o l'ottimizzazione degli impianti senza aumento di potenza, dove non è individuabile alcun investimento di riferimento, gli interi costi d'investimento sono ammissibili.

I costi operativi per un impianto di teleriscaldamento che utilizza fonti rinnovabili, verranno calcolati come di seguito:

- costo dei combustibili per i generatori di calore per la copertura del carico di base:
(produzione di calore annua x prezzo combustibile) / (potere calorifico x rendimento annuo);
per caldaie a biomassa solida:
 - produzione di calore annua =
potenza nominale x teleriscaldamento x 3.000 h
 - prezzo combustibile = 18 €/msr
 - potere calorifico = 650 kWh/msr
 - rendimento annuo = 0,85
- costo dei combustibili per i generatori di calore per la copertura del carico massimo:
(produzione di calore annua x prezzo combustibile) / (potere calorifico x rendimento annuo);
 - produzione di calore annua =
produzione di calore annua dei generatori di calore per la copertura del carico di base x 5%
- per caldaie a gas:
 - prezzo combustibile = 0,50 €/m³
 - potere calorifico = 9,6 kWh/m³
 - rendimento annuo = 0,9
- per caldaie ad olio:
 - prezzo combustibile = 1,00 €/l
 - potere calorifico = 10 kWh/l
 - rendimento annuo = 0,9

- Gesamtnennleistung Methangasheizkessel =
(gesamte Jahreswärmeproduktion der Fernheizanlage - 25% Leitungsverluste) / 1.200 h
- durchschnittlicher Preis pro kW = 160 €/kW

Bei Gesuchen für die Erweiterung des Fernwärmenetzes mit Neuanschlüssen oder für die Optimierung der Anlagen ohne Leistungserhöhung, bei denen es nicht möglich ist eine Referenzinvestition zu definieren, sind die gesamten Investitionskosten als Mehrkosten anerkenbar.

Die operativen Kosten für eine Fernheizanlage, die erneuerbare Energiequellen nutzt, werden wie folgt berechnet:

- Brennstoffkosten für die Wärmeerzeuger zur Abdeckung der Grundlast:
(Jahreswärmeproduktion x Brennstoffpreis) / (Heizwert x Nutzungsgrad);
für Heizkessel mit fester Biomasse:
 - Jahreswärmeproduktion =
Nennleistung für Fernwärme x 3.000 h
 - Brennstoffpreis = 18 €/srm
 - Heizwert = 650 kWh/srm
 - Nutzungsgrad = 0,85
- Brennstoffkosten für die Wärmeerzeuger zur Abdeckung der Spitzenlast:
(Jahreswärmeproduktion x Brennstoffpreis) / (Heizwert x Nutzungsgrad);
 - Jahreswärmeproduktion =
Grundlast - Jahreswärmeproduktion x 5%
- für Gasheizkessel:
 - Brennstoffpreis = 0,50 €/m³
 - Heizwert = 9,6 kWh/m³
 - Nutzungsgrad = 0,9
- für Ölheizkessel:
 - Brennstoffpreis = 1,00 €/l
 - Heizwert = 10 kWh/l
 - Nutzungsgrad = 0,9
- Stromkosten:

- costo dell'energia elettrica:
 $\text{produzione di calore annua complessiva} \times 3\% \times \text{prezzo energia elettrica};$
 - prezzo dell'energia elettrica = 0,138 €/kWh
- costo per la manutenzione:
 $\text{produzione di calore annua complessiva} \times \text{prezzo manutenzione};$
 - prezzo manutenzione = 0,007 €/kWh.

I costi operativi per un impianto di teleriscaldamento che utilizza calore residuo derivante da processi produttivi o dalla produzione di corrente elettrica, verranno calcolati come di seguito:

- valorizzazione fornitura di calore:
 $\text{fornitura di calore annua} \times \text{prezzo calore (riferito al progetto)}$
- costo dei combustibili per i generatori di calore per la copertura del carico massimo:
 $(\text{produzione di calore annua} \times \text{prezzo combustibile}) / (\text{potere calorifico} \times \text{rendimento annuo});$
 - per caldaie a gas:
 - prezzo combustibile = 0,50 €/m³
 - potere calorifico = 9,6 kWh/m³
 - rendimento annuo = 0,9
 - per caldaie ad olio:
 - prezzo combustibile = 1,00 €/l
 - potere calorifico = 10 kWh/l
 - rendimento annuo = 0,9
- costo della corrente elettrica:
 $\text{produzione di calore annua complessiva} \times 3\% \times \text{prezzo energia elettrica};$
 - prezzo dell'energia elettrica = 0,138 €/kWh
- costo per la manutenzione:
 $\text{produzione di calore annua complessiva} \times \text{prezzo manutenzione};$
 - prezzo manutenzione = 0,002 €/kWh.

I costi operativi per l'infrastruttura di distribuzione corrispondono ai relativi costi per la manutenzione e verranno calcolati come di seguito:
 costi d'investimento per l'infrastruttura di distribu-

$\text{gesamte Jahreswärmeproduktion} \times 3\% \times \text{Strompreis};$

- Strompreis = 0,138 €/kWh

- Wartungskosten:

$\text{gesamte Jahreswärmeproduktion} \times \text{Wartungspreis};$

- Wartungspreis = 0,007 €/kWh.

Die operativen Kosten für eine Fernheizanlage, die Abwärme aus Produktionsprozessen oder aus Stromerzeugung nutzt, werden wie folgt berechnet:

- Inwertsetzung der Wärmelieferung:

$\text{Jahreswärmelieferung} \times \text{Wärmepreis (projektbezogen)}$

- Brennstoffkosten für die Wärmeerzeuger zur Abdeckung der Spitzenlast:

$(\text{Jahreswärmeproduktion} \times \text{Brennstoffpreis}) /$

$(\text{Heizwert} \times \text{Nutzungsgrad});$

für Gasheizkessel:

- Brennstoffpreis = 0,50 €/m³

- Heizwert = 9,6 kWh/m³

- Nutzungsgrad = 0,9

für Ölheizkessel:

- Brennstoffpreis = 1,00 €/l

- Heizwert = 10 kWh/l

- Nutzungsgrad = 0,9

- Stromkosten:

$\text{gesamte Jahreswärmeproduktion} \times 3\% \times \text{Strompreis};$

- Strompreis = 0,138 €/kWh

- Wartungskosten:

$\text{gesamte Jahreswärmeproduktion} \times \text{Wartungspreis};$

- Wartungspreis = 0,002 €/kWh.

Die operativen Kosten für die Verteilungsinfrastruktur ergeben sich aus den Wartungskosten und werden wie folgt berechnet:

Investitionskosten für die Verteilungsinfrastruktur x

zione x 0,5%.

I costi operativi per l'investimento di riferimento verranno calcolati come di seguito:

- costo dei combustibili:
(fornitura di calore annua x prezzo combustibile) /
(potere calorifico x rendimento annuo);
- fornitura di calore annua =
produzione di calore annua complessiva del
teleriscaldamento - 25% perdite di rete
- prezzo combustibile = 0,50 €/m³
- potere calorifico = 9,6 kWh/m³
- rendimento annuo = 0,9
- costo dell'energia elettrica:
fornitura di calore annua x 1% x prezzo energia
elettrica;
- prezzo dell'energia elettrica = 0,138 €/kWh
- costo per la manutenzione:
fornitura di calore annua x prezzo manutenzione;
- prezzo manutenzione = 0,005 €/kWh.

Art. 7

Erogazione dei contributi

I richiedenti devono inoltrare le fatture originali quietanzate previa richiesta scritta da parte dell'Ufficio risparmio energetico, nonché la licenza d'uso nel caso della liquidazione finale.

Ad eccezione delle fatture per spese tecniche non possono essere emesse fatture con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo; in caso contrario non può essere concesso alcun contributo per le fatture interessate.

Le fatture devono essere intestate ai richiedenti e i costi devono essere descritti in maniera dettagliata.

Qualora i lavori vengano eseguiti dalla ditta esecutrice direttamente presso la propria impresa vale come documentazione di spesa una distinta firma-

0,5%.

Die operativen Kosten für die Referenzinvestition werden wie folgt berechnet:

- Brennstoffkosten:
(jährliche Wärmelieferung x Brennstoffpreis) /
(Heizwert x Nutzungsgrad);
- jährliche Wärmelieferung =
gesamte Jahreswärmeproduktion der Fernheiz-
anlage - 25% Netzverluste
- Brennstoffpreis = 0,50 €/m³
- Heizwert = 9,6 kWh/m³
- Nutzungsgrad = 0,9
- Stromkosten:
jährliche Wärmelieferung x 1% x Strompreis;
- Strompreis = 0,138 €/kWh
- Wartungskosten:
jährliche Wärmelieferung x Wartungspreis;
- Wartungspreis = 0,005 €/kWh.

Art. 7

Auszahlung der Zuschüsse

Nach schriftlicher Aufforderung seitens des Amtes für Energieeinsparung müssen die Antragsteller die quitierten Originalrechnungen sowie bei Endauszahlung die Benutzungsgenehmigung einreichen.

Die Rechnungen dürfen, mit Ausnahme von Rechnungen für technische Spesen nicht vor dem Einreichdatum des Ansuchens um einen Zuschuss ausgestellt sein, andernfalls kann für die betreffenden Rechnungen kein Zuschuss gewährt werden.

Die Rechnungen müssen auf die Antragsteller ausgestellt und die Kosten detailliert angegeben sein.

Werden die Arbeiten von der ausführenden Firma als Eigenleistung im eigenen Unternehmen durchgeführt, gilt als Ausgabenbeleg für die betreffende

ta dal direttore dei lavori dalla quale si evince la prestazione fornita.

Nel caso di leasing vanno inoltrati il contratto di leasing, nonché le copie delle fatture quietanzate delle ditte che hanno eseguito i lavori per l'intervento in oggetto. Il contratto di leasing e le fatture, ad eccezione di quelle per spese tecniche, non possono essere emesse con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo. In caso contrario non può essere concesso alcun contributo per le fatture interessate.

Per l'accertamento della spesa ammessa a contributo vengono prese in considerazione le fatture delle ditte che hanno eseguito i lavori.

Il contributo può essere erogato anche se sono stati utilizzati marche, tipi o materiali diversi da quelli descritti nella domanda, purché rispettino i presenti criteri.

I contributi vengono erogati nel modo seguente:

- per spese ammesse a contributo inferiori a 500.000 Euro al netto di IVA, in unica soluzione. Presupposto è l'avvenuta verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, mediante collaudo tecnico per la verifica dell'esecuzione a regola d'arte e della funzionalità da parte del collaboratore tecnico dell'Ufficio risparmio energetico.

- per spese ammesse a contributo a partire da 500.000 Euro al netto di IVA al massimo in 3 soluzioni per ogni lotto finanziario

Su richiesta del richiedente può essere anche erogato un anticipo nella misura massima del 50% del contributo concesso per ogni lotto.

L'erogazione del contributo sotto forma di anticipo avviene su relativa richiesta e dopo presentazione

Arbeitsleistung eine Aufstellung, die vom Bauleiter unterzeichnet sein muss, aus der die Arbeitsleistung ersichtlich ist.

Im Falle von Leasing müssen der Leasingvertrag sowie die quittierten Rechnungskopien der ausführenden Firmen für die betreffende Maßnahme vorgelegt werden. Der Leasingvertrag sowie die Rechnungen dürfen, mit Ausnahme von Rechnungen für technische Spesen nicht vor dem Einreichdatum des Beitragsansuchens ausgestellt sein, anderenfalls kann für die betreffenden Rechnungen kein Zuschuss gewährt werden.

Für die Festlegung der für die Auszahlung des Zuschusses anerkannten Kosten werden die Rechnungen der ausführenden Firmen herangezogen.

Der Zuschuss kann auch ausgezahlt werden wenn andere Marken, Typen oder Materialien verwendet wurden als die im Gesuch angegebenen sofern die gegenständlichen Kriterien trotzdem erfüllt sind.

Die Zuschüsse werden wie folgt ausgezahlt:

- für anerkannte Ausgaben unter 500.000 Euro ohne Mehrwertsteuer in einmaliger Zahlung. Voraussetzung hierfür ist die vom Techniker des Amtes für Energieeinsparung durchgeführte Kontrolle zur Erreichung der Zielsetzungen des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9 mittels einer technischen Abnahmeprüfung über die ordnungsgemäße Ausführung und Funktionsfähigkeit.

- für anerkannte Ausgaben ab 500.000 Euro ohne Mehrwertsteuer in maximal drei Zahlungen je Finanzierungslos

Auf Antrag des Gesuchstellers kann ein Vorschuss von bis zu 50% je Finanzierungslos ausgezahlt werden. Die Auszahlung des Zuschusses in Form eines Vorschusses erfolgt aufgrund eines entsprechenden Antrages und nach Vorlage des vom

di una dichiarazione del Sindaco o del tecnico dell'Ufficio risparmio energetico, che confermi l'inizio dei lavori e dopo presentazione di una garanzia bancaria nella misura dell'anticipo, aumentata del 20% e con una durata fino a svincolo da parte dell'Ufficio risparmio energetico.

Dopo presentazione delle fatture originali quietanzate possono essere liquidate al massimo due rate di acconto ovvero nel caso del ricorso all'anticipo sopracitato una rata di acconto fino ad un totale del 90% del contributo concesso.

Se i lavori sono interamente terminati e se viene presentata la licenza d'uso, il contributo concesso per ogni lotto finanziario può essere liquidato al 100%; presupposto è l'avvenuta verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, mediante collaudo tecnico per la verifica dell'esecuzione a regola d'arte e della funzionalità da parte del collaboratore tecnico dell'Ufficio risparmio energetico.

Art. 8

Revoca dei contributi

Qualora, dopo l'avvenuta erogazione del contributo, si rilevassero vizi nei presupposti per l'erogazione del contributo o false dichiarazioni, il contributo verrà revocato e lo stesso dovrà essere restituito dal beneficiario comprensivo degli interessi legali.

Art. 9

Trasmissione dati

I gestori degli impianti di teleriscaldamento sono tenuti a presentare all'Ufficio risparmio energetico annualmente un'analisi dei dati dell'impianto e della produzione energetica unitamente al regime tariffario relativo alla distribuzione del calore.

Bürgermeister oder vom zuständigen Techniker des Amtes für Energieeinsparung bestätigten Baubeginns sowie nach Vorlage einer Bankgarantie über die Höhe des Vorschusses erhöht um 20% und mit Dauer bis Freigabe durch das Amt für Energieeinsparung.

Nach Vorlage der quittierten Originalrechnungen können maximal zwei Anzahlungen bzw. bei Inanspruchnahme des obgenannten Vorschusses eine Anzahlung von insgesamt höchstens 90% des genehmigten Zuschusses erfolgen.

Falls die Arbeiten zur Gänze abgeschlossen sind und die Benutzungsgenehmigung vorgelegt wird, kann der genehmigte Zuschuss je Finanzierungslos zu 100% ausbezahlt werden. Voraussetzung hierfür ist die vom Techniker des Amtes für Energieeinsparung durchgeführte Kontrolle zur Erreichung der Zielsetzungen des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9 mittels einer technischen Abnahmeprüfung über die ordnungsgemäße Ausführung und Funktionsfähigkeit.

Art. 8

Widerruf der Zuschüsse

Falls nach Auszahlung des Zuschusses das Fehlen der Voraussetzungen für die Gewährung oder falsche Erklärungen festgestellt werden, wird der Zuschuss widerrufen und derselbe ist samt gesetzlicher Zinsen vom Begünstigten rückzuerstatten.

Art. 9

Datenübermittlung

Die Betreiber für Fernheizanlagen sind verpflichtet, dem Amt für Energieeinsparung jährlich eine Analyse der Betriebsdaten und der Energieproduktion sowie die angewandten Tarife für die Wärmeverteilung zu übermitteln.

Art. 10 **Controlli**

Ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e relative modifiche e integrazioni, l'Ufficio risparmio energetico effettua controlli a campione in ordine ad almeno il 6% degli interventi incentivati.

L'individuazione delle domande da controllare avviene in compresenza del/della direttore/ direttrice e due collaboratori/collaboratrici dell'Ufficio risparmio energetico attraverso un software, secondo il principio di casualità, nel mese successivo alla presentazione delle fatture e, comunque, prima dell'erogazione dei contributi. I risultati vengono riportati in verbale.

Sono oggetto di controllo i seguenti elementi:

- la veridicità delle autocertificazioni.

I relativi controlli possono essere eseguiti sia prima dell'erogazione dei contributi che dopo.

L'Ufficio risparmio energetico è autorizzato ad effettuare ulteriori controlli qualora li ritenesse necessari.

Art. 11 **Definizioni**

Le definizioni riportate sono valide per i campi di applicazione descritti in questi criteri:

impianto di teleriscaldamento

impianto per la fornitura di calore ad un minimo di 10 edifici diversi; qualora un impianto serva esclusivamente edifici in zone di ampliamento, gli edifici diversi dovranno essere almeno 20;

fonti rinnovabili di energia

energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica ed idraulica, biomassa, gas di discari-

Art. 10 **Kontrollen**

Gemäß Artikel 2, Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 in geltender Fassung führt das Amt für Energieeinsparung stichprobenartige Kontrollen im Ausmaß von mindestens 6% der geförderten Maßnahmen durch.

Die Festlegung der zu kontrollierenden Gesuche erfolgt im Beisein des/r Direktor/in und zwei Mitarbeiter/innen des Amtes für Energieeinsparung durch ein Computerprogramm nach dem Zufallsprinzip im Folgemonat nach Einreichung der Rechnungen und jedenfalls vor Auszahlung der Zuschüsse. Über das Ergebnis der Ermittlung wird eine Niederschrift verfasst.

Kontrolliert werden folgende Elemente:

- der Wahrheitsgehalt der Eigenerklärungen.

Die entsprechenden Kontrollen können vor oder nach Auszahlung der Zuschüsse erfolgen.

Das Amt für Energieeinsparung ist berechtigt, zusätzliche Kontrollen durchzuführen, falls dies notwendig erscheint.

Art. 11 **Definitionen**

Die angeführten Definitionen gelten für den Anwendungsbereich dieser Kriterien:

Fernheizanlage

Anlage, die mindestens 10 verschiedene Gebäude mit Wärme versorgt; falls eine Anlage ausschließlich Gebäude in Erweiterungszonen versorgt, mindestens 20 verschiedene Gebäude;

erneuerbare Energiequellen

Wind, Sonne, aerothermische, geothermische und hydrothermische Energie, Wasserkraft, Biomasse,

ca, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;	Deponiegas, Gasrückstände von Reinigungsprozessen und Biogas;
calore residuo derivante da processi produttivi calore rilasciato da un impianto di produzione, con esclusione di quello corrispondente allo scopo specifico dell'impianto;	Abwärme aus Produktionsprozessen Wärme, die eine Produktionsanlage verlässt, ausgenommen jener, deren Erzeugung der Zweckbestimmung der Anlage entspricht;
calore residuo derivante dalla produzione di corrente elettrica calore rilasciato da un impianto di produzione di corrente elettrica, incluso quello da impianti di cogenerazione;	Abwärme aus Stromerzeugung Wärme, die eine Anlage zur Stromerzeugung verlässt, inbegriffen jener aus Kraft-Wärme-Koppelungs - Anlagen;
classe di dimensione di un'impresa categorizzazione di imprese secondo la raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, secondo la quale le piccole e medie imprese sono quelle aziende, le cui dimensioni rientrano entro certi limiti occupazionali, di fatturato o totale di bilancio prefissati; le aziende che superano tali limiti sono definiti come grandi imprese;	Größenklasse eines Unternehmens Kategorisierung von Unternehmen gemäß Empfehlung 2003/361/EG der Europäischen Kommission, wobei die Begriffe kleine und mittlere Unternehmen jene Unternehmen bezeichnen, die definierte Grenzen hinsichtlich Beschäftigtenzahl, Umsatzerlös oder Bilanzsumme nicht überschreiten; Unternehmen, die die Grenzen überschreiten, werden als Großunternehmen bezeichnet;
intensità dei contributi rapporto tra contributo concesso e sovraccosti ammissibili rispetto ad un investimento di riferimento;	Intensität der Zuschüsse Verhältnis zwischen gewährtem Zuschuss und anerkannten Mehrkosten im Vergleich zu einer Referenzinvestition;
edificio costruzione separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto oppure mediante spazi vuoti, che disponga di proprio accesso e che abbia, se multipiano, una scala autonoma.	Gebäude Bauwerk, das von anderen Bauwerken durch senkrechte, von den Fundamenten bis zum Dach durchgehende Begrenzungsmauern oder durch Freiräume getrennt ist, mit eigenem Zugang, und falls mehrstöckig, mit eigenem Stiegenhaus.

Allegato C)

Criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi per gli interventi di sensibilizzazione, per la divulgazione della conoscenza delle innovazioni nonché per l'utilizzo di strumenti di pianificazione nell'ambito del risparmio energetico e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 2 comma 1 della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9

Art. 1 Oggetto

Con la presente delibera vengono definiti gli interventi incentivabili, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per gli interventi di sensibilizzazione, per la divulgazione della conoscenza delle innovazioni nonché per l'utilizzo di strumenti di pianificazione nell'ambito risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili.

Art. 2 Beneficiari

Beneficiari dei contributi sono enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro che nel territorio della Provincia di Bolzano effettuano interventi del tipo descritto all'articolo 3 dei presenti criteri.

Art. 3 Interventi incentivabili

I contributi possono essere concessi per i seguenti interventi:

a) consulenza energetica per il cittadino

La quantità di ore concesse per la consulenza energetica viene calcolata in base al numero di abitanti del comune.

Beilage C)

Kriterien für die Gewährung und Auszahlung von Zuschüssen für Sensibilisierungsmaßnahmen, für die Wissensvermittlung von Innovationen sowie für die Verwendung von Planungsinstrumenten im Bereich Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energiequellen gemäß Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9

Art. 1 Gegenstand

Mit diesem Beschluss werden die förderungswürdigen Maßnahmen, die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung und Auszahlung von Zuschüssen für Sensibilisierungsmaßnahmen, für die Wissensvermittlung von Innovationen sowie für die Verwendung von Planungsinstrumenten im Bereich Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energiequellen festgelegt.

Art. 2 Begünstigte

Begünstigte dieser Zuschüsse sind öffentliche Körperschaften und Organisationen ohne Gewinnabsicht, die Maßnahmen gemäß Artikel 3 dieser Kriterien in der Provinz Bozen durchführen.

Art. 3 Förderungswürdige Maßnahmen

Die Zuschüsse können für folgende Maßnahmen gewährt werden:

a) Energieberatung für die Bürger

Je nach Einwohnerzahl der Gemeinde wird eine festgelegte Stundenzahl von Beratungen genehmigt.

fino a 3.000 abitanti 40 ore/anno da 3.000 a 10.000 abitanti 80 ore/anno oltre 10.000 abitanti 120 ore/anno	bis 3.000 Einwohner 40h/Jahr von 3.000 bis 10.000 Einwohner 80h/Jahr über 10.000 Einwohner 120h/Jahr
La tariffa oraria ammessa per la concessione del contributo ammonta a Euro 38,00.	Der für die Beitragsgewährung zulässige Stundensatz beträgt 38,00 Euro.
b) realizzazione di analisi per l'ottimizzazione energetica di edifici pubblici Le analisi energetiche di ogni edificio devono contemplare quanto segue: - denominazione e indirizzo dell'edificio da analizzare - dati tecnici relativi all'edificio - rilievo del consumo energetico annuo - potenziale di risparmio - elenco degli interventi per l'ottimizzazione del consumo energetico Per ogni edificio può essere inoltrata una sola domanda.	b) Durchführung von Analysen zur Energieoptimierung von öffentlichen Gebäuden Die Energieanalysen müssen für jedes Gebäude folgendes beinhalten: - Bezeichnung und Adresse des zu analysierenden Gebäudes - technische Daten bezüglich des Gebäudes - Erhebung des jährlichen Energieverbrauchs - Einsparpotentiale - Auflistung der Maßnahmen zur Optimierung des Energieverbrauchs Für jedes Gebäude kann nur einmal angesucht werden.
c) redazione di piani energetici Il piano energetico deve prefiggersi i seguenti obiettivi: - massima autarchia locale ed efficienza nell'impiego dell'energia - sostenibilità ecologica e sociale - valore aggiunto per l'economia locale Il piano energetico deve contenere i dati fondamentali e lo stato attuale riguardante i seguenti punti: - struttura della popolazione - sviluppo economico - patrimonio edilizio - viabilità Inoltre deve contenere: - il rilievo del potenziale di risparmio - il rilievo del potenziale di fonti energetiche rinnovabili - elaborazione di un elenco di provvedimenti per il	c) Ausarbeitung von Energieplänen Der Energieplan soll folgende Ziele anstreben: - maximale lokale Autarkie und Effizienz in der Energienutzung - ökologische und soziale Nachhaltigkeit - Mehrwert für die lokale Wirtschaft Der Energieplan muss die wesentlichen Basisdaten und die Erhebung des Ist-Zustandes zu folgenden Aspekten beinhalten: - Bevölkerungsstruktur - wirtschaftliche Entwicklung - Gebäudebestand - Verkehr Weitere Inhalte: - die Erhebung der Einsparpotentiale - die Erhebung des Potentials erneuerbarer Energieträger - die Ausarbeitung eines Maßnahmenkatalogs zur

raggiungimento degli obiettivi sopracitati.

d) elaborazione di progetti di densificazione con un aumento dell'efficienza energetica nelle zone residenziali esistenti

e) manifestazioni di aggiornamento quali convegni, seminari o corsi

Spese ammesse per la concessione del contributo:

- affitto sala

- spese per relatori e traduttori simultanei

Gli onorari per relatori e moderatori di corsi formativi (seminari, corsi, congressi e convegni) nonché le spese di trasferta, vitto e alloggio possono essere sovvenzionate solo in base ai criteri validi per l'Amministrazione provinciale. Se i relatori sono dipendenti del richiedente, non sono previsti rimborsi di sorta.

- pubblicità specifica (pubblicità in giornali e radio, stampa di manifesti ed inviti)

f) La commissione può sovvenzionare ulteriori iniziative se queste corrispondono alle disposizioni ai sensi dell'articolo 6 dei presenti criteri.

Art. 4

Presentazione delle domande

Le domande per gli interventi ai sensi dell'articolo 3 dei presenti criteri vanno presentate utilizzando i prestampati predisposti dall'Amministrazione provinciale o redatte esattamente secondo lo stesso modello, dotate di marca da bollo e inoltrate all'Ufficio risparmio energetico.

Nel caso fosse prevista una singola iniziativa, la domanda deve essere inoltrata prima dell'avvio dell'iniziativa all'Ufficio risparmio energetico. Il

Erreichung der oben erwähnten Ziele.

d) Erstellung von Verdichtungskonzepten für bestehende Wohnbauzonen mit energetischer Effizienzsteigerung

e) Weiterbildungsveranstaltungen wie Tagungen, Seminare oder Kurse

Für die Beitragsgewährung zulässige Ausgabe:

- Saalmiete

- Ausgaben für Referenten und Dolmetscher

Honorare für Referenten und Moderatoren bei Bildungsveranstaltungen (Seminare, Lehrgänge, Tagungen und Kongresse) sowie Reisespesen, Unterkunft- und Verpflegungskosten können nur im Rahmen der für die Landesverwaltung geltenden Richtlinien gefördert werden. Handelt es sich bei den Referenten um Angestellte des Gesuchstellers selbst sind keine Honorarspesen zugelassen.

- gezielte Werbeaktionen zur geplanten Initiative (Radio- und Zeitungswerbung, Druck von Plakaten und Einladungen)

f) Die Kommission kann auch weitere Initiativen zur Finanzierung zulassen, wenn diese den Bewertungsparametern gemäß Artikel 6 dieser Kriterien entsprechen.

Art. 4

Vorlage der Gesuche

Die Gesuche für Maßnahmen gemäß Artikel 3 dieser Kriterien müssen auf den von der Landesverwaltung bereitgestellten Vordrucken oder genau entsprechend denselben abgefasst, mit einer Stempelmarke versehen beim Amt für Energieeinsparung eingereicht werden.

Falls eine einzelne Initiative geplant ist, muss das Gesuch vor Durchführung der Initiative im Amt für Energieeinsparung eingereicht werden. Der An-

richiedente può inoltrare una sola domanda all'anno

Se in un anno fossero previste più iniziative, queste devono essere riassunte in un'unica domanda da presentare entro il 28 febbraio dell'anno in questione all'Ufficio risparmio energetico

Quale data di consegna vale la data di protocollo apposta dall'Amministrazione provinciale. Solamente in caso di inoltro della domanda mediante servizio postale, vale la data di consegna all'Ufficio postale.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- preventivo dettagliato
- piano di finanziamento con l'indicazione se per la domanda in questione sono già stati concessi dei contributi o dei finanziamenti o se sono state presentate domande di contributo o di finanziamento per la stessa iniziativa alla stessa o altre amministrazioni.
- relazione dettagliata sulle iniziative previste
- dichiarazione relativa alla ritenuta d'acconto
- atto costitutivo e statuto dell'associazione se si tratta della prima richiesta o in caso di modifiche.

Oltre alla documentazione sopradescritta, qualora lo ritenesse necessario, l'Ufficio può richiedere la presentazione di ulteriori informazioni o documentazioni integrative.

Domande incomplete per le quali la documentazione mancante non viene presentata entro i termini previsti dall'Ufficio verranno respinte ed archiviate.

tragsteller kann nur ein solches Gesuch pro Jahr einreichen.

Falls in einem Jahr mehrere Initiativen geplant sind, müssen diese in einem Gesuch zusammengefasst werden und innerhalb 28. Februar des betreffenden Jahres im Amt für Energieeinsparung eingereicht werden.

Als Einreichdatum gilt das Protokolldatum der Landesverwaltung. Nur im Falle der Zusendung des Ansuchens mittels Postdienst gilt das Datum der Aufgabe beim Postamt.

Den Gesuchen sind folgende Unterlagen beizulegen:

- detailliertes Kostenangebot
- Finanzierungsplan, wobei anzugeben ist, ob für das betreffende Ansuchen bereits Beiträge oder Mitfinanzierungen gewährt wurden bzw. ob bei derselben oder anderer Verwaltungen Beitrag- oder Mitfinanzierungsansuchen für dieselbe Initiative eingereicht wurden.
- ausführlicher Bericht über die geplanten Initiativen
- Erklärung über den Vorsteuerabzug
- Gründungsakt und Satzungen des Vereins, wenn zum ersten Mal angesucht wird oder wenn Änderungen erfolgt sind.

Zu den oben angeführten Unterlagen können von Amts wegen weitere Informationen oder ergänzende Unterlagen angefordert werden, die für notwendig gehalten werden.

Unvollständige Gesuche, bei denen die fehlenden Unterlagen nicht innerhalb der vom Amt gesetzten Frist nachgereicht werden, werden abgelehnt und archiviert.

Se l'iniziativa non viene realizzata non può essere inoltrata un'ulteriore domanda per la stessa iniziativa.

Art. 5

Determinazione e approvazione dei contributi

I contributi vengono concessi nella misura massima fino al 30% sui costi ammissibili per ogni singolo intervento.

Per le imprese ai sensi del Diritto comunitario europeo, operanti nei settori economici dell'industria, artigianato, commercio, turismo e servizi, i contributi vengono concessi nel rispetto della norma "de minimis", ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'UE) agli aiuti d'importanza minore (de-minimis).

L'approvazione dei contributi avviene con decreto dell'Assessore per l'energia in ordine cronologico per tipologia d'intervento secondo la data d'inoltro delle domande di contributo.

Art. 6

Esame e valutazione delle domande

La commissione, composta dal direttore di Ripartizione Acque pubbliche ed energia, dal direttore d'Ufficio competente e da tre collaboratori dell'Ufficio risparmio energetico, esamina le domande presentate e le valuta secondo i seguenti criteri:

- a) osservanza delle finalità stabilite dalla legge
- b) qualità e valore didattico o valore scientifico
- c) effetti sulla consapevolezza in ambito energetico

Falls die Initiative nicht durchgeführt wird, darf nicht nochmals für dieselbe Initiative angesucht werden.

Art. 5

Festsetzung und Genehmigung der Zuschüsse

Die Zuschüsse werden im Höchstausmaß bis zu 30% auf die anerkekbaren Kosten für die einzelnen Maßnahmen gewährt.

Für Unternehmen im Sinne des Europäischen Gemeinschaftsrechtes in den Wirtschaftszweigen Industrie, Handwerk, Handel, Tourismus und Dienstleistung werden die Zuschüsse unter Berücksichtigung der „De minimis“ - Bestimmung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 vom 15. Dezember 2006 der Kommission über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der EU) auf „De minimis“ - Beihilfen gewährt.

Die Genehmigung der Zuschüsse erfolgt mit Dekret des Landesrates für Energie in chronologischer Reihenfolge gemäß Einreichdatum.

Art. 6

Überprüfung und Bewertung der Gesuche

Die Kommission, die aus dem Direktor der Abteilung Wasser und Energie, dem zuständigen Amtsdirektor und drei Mitarbeitern des Amtes für Energieeinsparung besteht, überprüft die vorliegenden Gesuche und bewertet sie nach folgenden Kriterien:

- a) Einhaltung der gesetzlich festgelegten Ziele
- b) Qualität und didaktischer bzw. wissenschaftlicher Wert
- c) Wirkung auf die Bewusstseinsbildung im Bereich

- d) rilevanza dell'iniziativa (di interesse locale o provinciale) con particolare attenzione alle esigenze del territorio provinciale
- e) grado di utilità collettiva
- f) congruità delle spese

Art. 7

Erogazione dei contributi

Per la liquidazione del contributo devono essere inoltrati i seguenti documenti:

- a) domanda di liquidazione utilizzando i prestampati predisposti dall'Amministrazione provinciale o redatta esattamente secondo lo stesso modello
- b) originali della documentazione di spesa regolarmente quietanzata
- la documentazione di spesa deve coprire l'intero ammontare delle spese riconosciute ammissibili
- tutti i documenti di spesa devono essere emessi a nome del beneficiario del contributo
- la documentazione di spesa non può essere antecedente alla richiesta.
- c) relazione delle analisi eseguite ai sensi dell'articolo 3 lettera b) di questi criteri
- d) Copia dei piani/progetti ai sensi dell'articolo 3 lettera c) e d) di questi criteri
- e) programma delle manifestazioni di aggiornamento realizzate ai sensi dell'articolo 3 lettera e) di questi criteri

La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione.

La documentazione di spesa deve essere presentata entro tre anni dalla concessione del contributo, dopodiché la pratica sarà archiviata.

Energie

- d) Grad der Bedeutung der Initiative (auf lokaler oder Landesebene) unter besonderer Berücksichtigung der Erfordernisse auf Landesebene
- e) Grad der Gemeinnützigkeit
- f) Angemessenheit des finanziellen Aufwandes

Art. 7

Auszahlung der Zuschüsse

Für die Auszahlung des Zuschusses müssen folgende Dokumente vorgelegt werden:

- a) Gesuch um Auszahlung auf den von der Landesverwaltung bereitgestellten Vordrucken oder genau entsprechend denselben abgefasst
- b) quitierte Originalspesenbelege
- die Ausgabenbelege müssen den Gesamtbetrag der anerkannten Kosten belegen
- die Ausgabenbelege müssen auf den Namen des Beitragsempfängers ausgestellt sein
- die Ausgabenbelege müssen ein Datum aufweisen, das nicht älter ist als das Ansuchen selbst.
- c) Bericht der durchgeführten Analysen im Sinne des Artikels 3 Buchstabe b) dieser Kriterien
- d) Ablichtung der Pläne/Konzepte im Sinne des Artikels 3 Buchstabe c) und d) dieser Kriterien
- e) Programm der durchgeführten Weiterbildungsveranstaltung im Sinne des Artikels 3 Buchstabe e) dieser Kriterien

Der Zuschuss wird in einmaliger Auszahlung gewährt.

Die Auszahlungsunterlagen müssen innerhalb von drei Jahren ab Gewährung des Beitrages vorgelegt werden, ansonsten wird die Akte archiviert.

Art. 8
Revoca dei contributi

Qualora, dopo l'avvenuta erogazione del contributo, si rilevassero vizi nei presupposti per l'erogazione dello stesso o false dichiarazioni, il contributo verrà revocato e dovrà essere restituito dal beneficiario comprensivo di interessi legali.

Art. 9
Controlli

Ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e relative modifiche e integrazioni, l'Ufficio risparmio energetico effettua controlli a campione in ordine ad almeno il 6% degli interventi incentivati.

All'individuazione dei casi provvede la commissione ai sensi dell'articolo 6 di questi criteri secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell'anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario del contributo. Il risultato delle indagini viene redatto in un protocollo.

L'Ufficio risparmio energetico è autorizzato ad effettuare ulteriori controlli, qualora li ritenesse necessari.

L'esame può essere effettuato direttamente dal personale dell'ufficio che dispone il pagamento del contributo.

I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione. Nell'ambito dei controlli viene verificata l'effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all'agevolazione, la congruità delle spese nonché la regolare documentazione di spesa.

I relativi controlli possono essere eseguiti sia prima dell'erogazione dei contributi che dopo.

Art. 8
Widerruf der Zuschüsse

Falls nach Auszahlung des Zuschusses das Fehlen der Voraussetzungen für die Gewährung oder falsche Erklärungen festgestellt werden, wird der Zuschuss widerrufen und derselbe ist samt gesetzlicher Zinsen vom Begünstigten rückzuerstatten.

Art. 9
Kontrollen

Gemäß Artikel 2, Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 in geltender Fassung führt das Amt für Energieeinsparung stichprobenartige Kontrollen im Ausmaß von mindestens 6% der geförderten Maßnahmen durch.

Die Auswahl wird von der Kommission gemäß Artikel 6 dieser Kriterien nach dem Zufallsprinzip anhand einer Liste aller im Bezugsjahr ausbezahlten Beiträge, ohne Ansicht des Beitragsempfängers, vorgenommen. Über das Ergebnis der Ermittlung wird eine Niederschrift verfasst.

Das Amt für Energieeinsparung ist berechtigt, zusätzliche Kontrollen durchzuführen, falls dies notwendig erscheint.

Die Überprüfung kann direkt vom Personal des Amtes, welches die Auszahlung des Beitrages verfügt, vorgenommen werden.

Die Kontrollen können anhand von Lokalaugen-scheinen oder auch mittels Anforderung von geeigneten Unterlagen erfolgen. Im Rahmen der Kontrollen wird die effektive Durchführung der geförderten Initiative, die Angemessenheit der Kosten sowie die ordnungsgemäße Rechnungslegung überprüft.

Die entsprechenden Kontrollen können vor oder nach Auszahlung der Zuschüsse erfolgen.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.7.2012
C(2012) 5048 final

Oggetto: Aiuto di Stato SA.32113 (2010/N) – Italia
Regimi di aiuto in materia di risparmio energetico, teleriscaldamento ed elettrificazione di zone isolate in Alto Adige/Südtirol

Signor Ministro,

mi prego di informarLa che la Commissione europea ha valutato la *Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, "Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile"* e le misure attuative connesse notificate dall'Italia a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e ha deciso di non sollevare obiezioni in merito, poiché le misure in parte non costituiscono aiuto di Stato e in parte costituiscono aiuto di Stato considerato compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, previa modifica secondo quanto concordato con le autorità italiane.

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 17 dicembre 2010 l'Italia ha notificato alla Commissione una serie di regimi di aiuto intesi a sostenere un'ampia gamma di investimenti in ambito energetico nella Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (di seguito, "Alto Adige") a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (2) Dopo l'analisi preliminare, i servizi della Commissione hanno richiesto maggiori informazioni il 18 febbraio 2011 e inviato successive richieste di delucidazioni aggiuntive il 28 giugno 2011 e il 7 febbraio 2012.
- (3) L'Italia ha fatto seguito alle suddette richieste presentando ulteriori informazioni in data 2 maggio 2011, 6 dicembre 2011, 9 marzo 2012 e 5 luglio 2012.

S.E Giulio Terzi di Sant'Agata
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1 Base giuridica e obiettivo

- (4) La base giuridica di queste misure all'interno dell'ordinamento nazionale è costituita dai seguenti atti giuridici regionali:
- (a) legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, *Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
 - (b) legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, *Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile*, che definisce l'obiettivo da perseguire e la gamma di investimenti da sostenere in materia di risparmio energetico ed energie rinnovabili, delegando l'amministrazione locale ad adottare i connessi provvedimenti attuativi;
 - (c) tre Deliberazioni attuative adottate dall'amministrazione locale allo scopo di definire i criteri di ammissibilità e la procedura amministrativa per ciascuno dei regimi in oggetto, come descritto nella Tabella 1.

Tabella 1. Lista degli atti giuridici notificati e delle relative basi giuridiche in materia di aiuti di Stato					
Atto giuridico			Contenuto	Presenza di aiuto di Stato	Base giuridica
Deliberazione n. 1593, 27/9/2010	All. A	a) to c)	isolamento termico di edifici	NO	N.A. (L'Italia si è impegnata ad applicare il Regolamento sugli aiuti <i>de minimis</i>)
		d)	installazione di impianti solari termici per riscaldamento dell'acqua in edifici e piscine		
		e)	installazione di impianti solari termici per riscaldamento e/o raffrescamento		
		f)	impianti di riscaldamento a biomassa solida		
		g)	caldaie a gassificazione di legname spezzato		
		h)	pompe di calore geotermiche		
		i)	recupero di calore da impianti di refrigerazione industriale		
		j)	installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche (in assenza di rete)		
		k)	studi di fattibilità		
	All. B	costruzione e/o ampliamento di centrali di teleriscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili o calore residuo derivante da processi produttivi o dalla produzione di corrente elettrica		YES	Disciplina sugli aiuti in materia ambientale per gli aiuti alle rinnovabili/teleriscaldamento e articolo 107 (3)(c) TFEU per gli aiuti alla rete di distribuzione del calore
	Annex C	attività volte a promuovere il risparmio energetico e l'uso di fonti d'energia rinnovabili		NO	N.A. (L'Italia si è impegnata ad applicare il Regolamento sugli aiuti <i>de minimis</i>)
Deliberazione n. 1803, 8/11/2010	allacciamento elettrico di malghe e rifugi		YES	Article 107(3)(c) TFEU	
	ripristino di reti colpite da calamità naturali		NO	N.A. (L'Italia si è impegnata ad applicare il Regolamento sugli aiuti <i>de minimis</i>)	
	nuovi allacciamenti, sostituzione o potenziamento di impianti di distribuzione nelle zone		YES	Articolo 107(3)(c) TFUE	
	interramento di linee aeree a media e bassa tensione		NO	Le sovvenzioni a favore dei lavori civili non costituiscono aiuto. L'Italia si è impegnata ad applicare il Regolamento sugli aiuti <i>de minimis</i> per le altre spese	
Deliberazione n. 1804, 8/11/2010	investimenti in impianti idroelettrici per l'allacciamento di malghe e rifugi		YES	Articolo 107(3)(c) TFUE	
	investimenti in impianti idroelettrici per l'allacciamento di edifici rurali, prime abitazioni e edifici aziendali		YES		

- (5) Secondo l'Alto Adige, l'autorità che concede l'aiuto, tutte le misure sopra elencate sono volte a promuovere il risparmio energetico, l'efficienza degli usi finali dell'energia e le fonti di energia rinnovabili oltre che a favorire l'elettrificazione di zone alpine e rurali isolate.

2.2 *Durata e dotazione di bilancio*

- (6) Ai sensi delle misure in oggetto, l'Alto Adige ha inteso mettere a disposizione un totale di 187,25 milioni di euro nel periodo 2011-2016. Si nota che all'incirca la metà dello stanziamento non costituisce aiuto di Stato, come dettagliatamente riportato nelle successive sezioni della presente decisione.
- (7) L'aiuto è finanziato dal bilancio generale della Provincia e, di conseguenza, definito su base annuale. La dotazione di bilancio stabilita originariamente per il 2011 figura nella Tabella 2. Le tre Deliberazioni includono tuttavia la clausola di sospensione in attesa dell'approvazione della Commissione; di conseguenza, non è stata data loro esecuzione.

Tabella 2. Dotazione di bilancio		
Atto giuridico		Dotazione di bilancio nel 2011 (milioni di euro)
Deliberazione n. 1593	Allegato A	14,75
	Allegato B	16,50
	Allegato C	0,20
Deliberazione n. 1803		2,45
Deliberazione n. 1804		1,00

2.3 *Cumulo*

- (8) Stando alle informazioni notificate, gli aiuti concessi ai sensi dei regimi in oggetto non possono essere combinati con altre forme di sostegno a livello nazionale o dell'UE.

2.4 *Disposizioni specifiche della Deliberazione n. 1593*

- (9) A seguito dei contatti con i servizi della Commissione, mediante lettera formale del 6 dicembre 2011, l'Alto Adige si è impegnato ad applicare il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*") e a modificare di conseguenza la base giuridica delle misure di cui agli Allegati A e C della Deliberazione n. 1593.
- (10) Poiché le misure conformi al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e non costituiscono quindi un aiuto ai sensi del TFUE, i regimi di cui agli Allegati A e C della Deliberazione n. 1593 non sono stati valutati e non rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione.
- (11) La presente sezione e la connessa valutazione di compatibilità di cui alla sezione 3.3.1 si riferiscono esclusivamente all'Allegato B della Deliberazione n. 1593, che prevede aiuti a favore della costruzione o dell'ampliamento di sistemi di teleriscaldamento comprensivi di centrali di generazione e infrastrutture di distribuzione del calore. I progetti ammissibili possono prevedere il ricorso a fonti di energia rinnovabili, al calore residuo derivato da processi industriali e dalla (co)generazione di elettricità, sempre che rispettino

pienamente i requisiti di cui alle Sezioni 3.1.6 e 3.1.8 della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2008/C 82/01), di seguito la "Disciplina"¹.

- (12) I costi ammissibili comprendono le spese di investimento collegate a tutti gli attivi materiali (ad esempio, realizzazione dei fabbricati strumentali, acquisto e installazione delle caldaie, acquisto delle componenti dell'infrastruttura di distribuzione e costruzione della stessa) e ai relativi attivi immateriali accessori. Nella lettera del 9 marzo 2012 le autorità italiane hanno specificato che, per i progetti riguardanti la distribuzione di calore derivante dalla cogenerazione, i costi ammissibili non includono quelli sostenuti per l'acquisto e l'installazione dell'unità di cogenerazione.
- (13) I beneficiari ammissibili sono tutte le persone giuridiche che investono in progetti appartenenti alle suddette categorie e realizzati in Alto Adige.
- (14) L'Allegato B prevede che la domanda di aiuto sia presentata prima dell'avvio del progetto. Inoltre, come specificato con lettera del 6 dicembre 2011, in caso di aiuti alle grandi imprese le autorità italiane si impegnano a chiedere ai richiedenti di fornire documenti interni – quali piani industriali e/o studi di fattibilità – che dimostrino come l'investimento non sarebbe sufficientemente profittevole e non sarebbe quindi realizzato in assenza di aiuti.
- (15) I progetti che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato B riceveranno aiuti agli investimenti sotto forma di sovvenzione diretta non superiore al 30% dei costi ammissibili, come definiti al punto 12 del presente documento.
- (16) Le autorità italiane considerano che la misura sarà valutata alla luce della Disciplina e hanno fornito degli esempi di calcolo dell'ammontare dell'aiuto per progetti che prevedono l'utilizzo sia di fonti energetiche rinnovabili sia di calore residuo. A fini illustrativi, vengono di seguito forniti i dettagli di un esempio basato su una caldaia a biomassa.
- Un'impresa intende investire in una centrale di teleriscaldamento e nella relativa infrastruttura in un comune ben identificato dell'Alto Adige, i cui abitanti sono allo stato attuale serviti da una serie di impianti distribuiti alimentati a gas metano (48%), gasolio (12%) e GPL (1%); il restante 38% è costituito da utenti allacciati a impianti a biomassa oppure da famiglie senza riscaldamento centralizzato. Il fabbisogno complessivo in questione è di circa 5150 kW.
 - Il progetto, basato su stime concernenti la probabilità di allacciamento degli utenti alla luce della vita residua dei rispettivi sistemi di riscaldamento e del combustibile utilizzato negli stessi, prevede un impianto centrale da 4460 kW comprendente una caldaia a biomassa legnosa e una caldaia integrativa a gas metano, con una produzione totale attesa di circa 6,2 milioni di kWh l'anno, superiore al fabbisogno attuale e quindi tale da coprire le perdite lungo la rete di distribuzione (cfr. Ac e Cc nella Tabella 3 sotto).

¹ Punto 120 della disciplina: "Gli aiuti ambientali agli investimenti a favore di impianti di teleriscaldamento energeticamente efficienti saranno considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, purché conducano a un risparmio di energia primaria e che l'impianto di teleriscaldamento beneficiario soddisfi la definizione di teleriscaldamento energeticamente efficiente di cui al punto 70, paragrafo 13, e che: a) l'operazione combinata di produzione di calore (e di elettricità nel caso della cogenerazione) e di distribuzione di calore risulti in un risparmio di energia primaria, oppure b) l'investimento sia inteso a utilizzare e distribuire il calore di scarto ai fini del teleriscaldamento".

- La rete di distribuzione si estende per 5,5 km, alla luce della densa struttura del centro abitato (cfr. Ai e Ci nella Tabella 3 sotto).
- Lo scenario controfattuale è costituito da un sistema di riscaldamento decentralizzato basato su 102 caldaie a gas metano con una capacità totale identica a quella del sistema centralizzato (cfr. B e B nella Tabella 3 sotto).

Tabella 3. Esempio di investimenti in centrale e infrastruttura di teleriscaldamento					
		INVESTIMENTO		CONTROFATTUALE	
Costi di investimento	A	€ 4,487,200	B	€ 630,000	
di cui per la centrale	Ac	€ 2,099,200		€ 630,000	
di cui per la rete	Ai	€ 2,388,000		€ 0	
Costi operativi durante i primi 5 anni	C	€ 1,320,975	D	€ 1,629,500	
di cui per la centrale	Cc	€ 1,251,650			
di cui per la rete	Ci	€ 69,325			
Ricavi operativi durante i primi 5 anni	E	€ 2,344,500	F	€ 2,344,500	
Sovraccosti d'investimento		(A-B)+(C-D)-(E-F)		€ 3,548,675	
di cui per la centrale			Sc	€ 1,091,350	
di cui per la rete			Si	€ 2,457,325	
Importo dell'aiuto		G = A x 30%		€ 1,346,160	
di cui per la centrale			Gc	€ 629,760	
di cui per la rete			Gi	€ 716,400	
Intensità d'aiuto effettiva complessiva	X	$G/(A-B+C-D-E+F)$		37.93%	
Intensità d'aiuto effettiva per la centrale di generazione	Y	Gc/Sc		57.70%	
Intensità d'aiuto effettiva per la rete	Z	Gi/Si		29.15%	

- (17) I relativi calcoli effettuati per definire l'importo dell'aiuto figurano nella Tabella 3. Come indicato nell'Allegato B della Deliberazione n. 1593, l'Alto Adige intende concedere aiuti (cfr. il punto G nella Tabella) a copertura di un massimo del 30% dei costi di investimento. Le autorità italiane ritengono inoltre che, come dimostrato dalla Tabella 3, l'applicazione della metodologia di calcolo contenuta nella Disciplina – vale a dire il calcolo dei sovraccosti al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con l'investimento supplementare e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in esame – determinerebbe un'intensità di aiuto (cfr. il punto X) pari al 37,93% dei costi ammissibili. Le autorità italiane sostengono che tale intensità è inferiore alla soglia minima applicabile ai sensi della Disciplina.
- (18) La Commissione ha tuttavia spiegato che l'intensità dell'aiuto in rapporto ai costi dovrà in ogni caso essere calcolata separatamente per la centrale e per l'infrastruttura di distribuzione anche conformemente alla metodologia prevista dalla Disciplina. Nella lettera del 6 dicembre 2011, le autorità italiane si sono impegnate a calcolare l'importo del contributo di conseguenza, in modo da assicurare che la risultante intensità dell'aiuto per la centrale non superi le rispettive soglie applicabili ai sensi della Disciplina².
- (19) Quanto alla redditività del progetto, sulla base dei calcoli forniti dalle autorità italiane, l'aiuto previsto consentirebbe all'investimento di essere recuperato in circa 15 anni, mentre in assenza dell'aiuto l'investimento non sarebbe ammortizzabile nell'arco della vita economica della centrale.

² Per quanto concerne l'intensità di aiuto relativa ai costi per l'infrastruttura di distribuzione, cfr. par. 71.

- (20) Con riferimento al beneficio ambientale, le autorità italiane stimano che – sulla base dei finanziamenti attesi – questo progetto esplicativo ridurrebbe sostanzialmente le emissioni di sostanze inquinanti e di anidride carbonica; queste ultime, ad esempio, risulterebbero ridotte di circa 1500 tonnellate l'anno rispetto allo scenario attuale (e controfattuale). Le autorità italiane rilevano inoltre che la misura in oggetto farà utilizzo di biomassa legnosa, abbondante a livello locale grazie alla presenza di vaste zone boschive, o di calore che viene già prodotto da processi industriali o di generazione di energia elettrica e che sarebbe altrimenti dissipato.
- (21) Con lettera del 2 maggio 2011 le autorità italiane hanno specificato che non è previsto un massimale per gli aiuti di cui alla misura in oggetto e si sono impegnate a notificare i casi di aiuti a singole imprese per importi superiori a 7,5 milioni di euro ai sensi del punto 160, lettera b), punto i), della Disciplina.

2.5 Disposizioni specifiche delle Deliberazioni n. 1803 e n. 1804

2.5.1 Misure a favore dell'elettrificazione di zone rurali e alpine

- (22) Questa sottosezione richiama il disposto nelle Deliberazioni n. 1803 e n. 1804, come da punti 12, 14, 16 e 17 della Tabella 1. Tali misure vanno considerate fra di loro complementari per raggiungere, vista la specificità del territorio interessato, l'obiettivo di affrontare le difficoltà e l'impatto ambientale della fornitura elettrica nelle zone rurali e alpine dell'Alto Adige³.
- (23) In dettaglio, al fine di favorire la fornitura di elettricità a nuovi utenti, i.e. utenti non ancora collegati alla rete di distribuzione, i regimi in oggetto prevedono aiuti agli investimenti sotto forma di sovvenzioni dirette come di seguito indicato:
- contributi a copertura di un massimo dell'80% dei costi di investimento per l'allacciamento alla rete di nuovi utenti nelle zone alpine, ove non risulti realizzabile una forma più economica di fornitura di energia elettrica (cfr. il punto 12 della Tabella 1);
 - contributi a copertura di un massimo del 30% dei costi di investimento per l'allacciamento alla rete di nuovi utenti in aree rurali e per la sostituzione o la modernizzazione delle reti nelle zone rurali che si rendono tecnicamente necessari a seguito dell'allacciamento di nuovi utenti (cfr. il punto 14 nella Tabella 1);
 - contributi per la costruzione o la modernizzazione di generazione mini-idroelettrica, ove l'allacciamento alla rete comporti costi sproporzionati (e.g., nel caso in cui i luoghi da allacciare alla rete fossero troppo lontani dalla più vicina stazione elettrica) oppure difficoltà tecniche, a copertura di un massimo dell'80% dei costi di investimento in caso di malghe o rifugi (cfr. il punto 16 della Tabella 1) oppure a copertura di un massimo del 30% dei costi di investimento in caso di edifici rurali, residenziali e commerciali (cfr. il punto 17 della Tabella 1).

³ Le autorità italiane si riferiscono ad aree già classificate come Obiettivo 2 dalla Decisione della Commissione n. 3700 del 30/09/2004, nel contesto del Programma di Sviluppo Regionale 2000-2006, in ragione dello svantaggio strutturale dei territori coinvolti. In particolare, la Decisione concerne 60 comuni all'interno del territorio dell'Alto Adige, con una popolazione totale di 83 mila abitanti, situati ad una altitudine compresa tra 600 e 2700 metri.

- (24) Con riferimento alla costruzione o alla modernizzazione di generazione mini-idroelettrica, le autorità italiane hanno specificato che la capacità di generazione potenziale è molto limitata in ragione delle dimensioni dei bacini idrici di captazione disponibili e che la media attesa è di circa 20 kW.
- (25) I beneficiari di questi regimi possono essere sia utenti finali sia imprese locali di distribuzione di energia elettrica, come di seguito specificato:
- (a) Per i nuovi allacciamenti, l'ordinamento nazionale prevede che le imprese di distribuzione debbano soddisfare tutte le richieste di fornitura da parte di potenziali utenti, con ripartizione delle spese connesse l'impresa di distribuzione e l'utente finale conformemente ai criteri tecnici⁴ definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG). In particolare, il costo dell'allacciamento viene stimato in funzione della lunghezza dello stesso e stabilito in conformità ai costi di riferimento aggiornati annualmente dall'AEEG; Il corrispettivo che viene poi richiesto agli utenti finali è riferito unicamente alla porzione di impianto di rete per la quale è possibile prefigurare un utilizzo esclusivo da parte del soggetto richiedente la connessione. I costi relativi a parti della rete che potrebbero essere utilizzate da altri clienti (anche solo potenziali) dovranno essere sostenuti dalle imprese distributrici, le quali si faranno carico anche dell'eventuale differenza tra i costi effettivi e quelli stimati. In tale contesto, la misura in oggetto prevede che l'aiuto sia erogato all'impresa distributtrice locale e che questa a sua volta imputi il solo costo residuo all'utente finale. Pertanto, il beneficio complessivo viene ripartito fra l'impresa distributtrice locale e l'utente finale, che è esonerato dal pagamento di parte dell'importo, in modo non esattamente quantificabile *ex ante*.
 - (b) Per gli interventi di sostituzione o modernizzazione delle reti nelle zone rurali non imposti da norme vincolanti applicabili ai gestori delle reti né da cause di forza maggiore, ma divenuti tecnicamente necessari a causa del carico delle nuove connessione, l'aiuto viene erogato alle imprese distributtrici locali. Alcuni vantaggi saranno tuttavia avvertiti anche dagli utenti finali, che trarranno un beneficio indiretto dagli investimenti oggetto dell'aiuto in termini di migliore qualità del servizio.
 - (c) Per la generazione distribuita mini-idroelettrica, i beneficiari sono i proprietari dell'attivo/della struttura oggetto del sostegno, vale a dire le famiglie e le imprese agricole e commerciali.
- (26) Sono considerati ammissibili tutti i costi connessi agli investimenti nei progetti summenzionati. Le autorità italiane richiedono una valutazione direttamente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, poiché tali misure sono destinate ad *“agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche”*.
- (27) A questo proposito le autorità italiane sostengono che le norme relative alle tariffe per la distribuzione di energia elettrica e per l'allacciamento degli utenti finali sono definite a livello nazionale e non soddisferebbero adeguatamente le esigenze degli operatori economici locali data la specificità del territorio, tipicamente alpino e scarsamente popolato, per il quale valgono le considerazioni riportate qui di seguito.

⁴ Cfr. la Delibera ARG/elt 281/05.

- (a) Gli utenti finali isolati residenti in zone montuose dovrebbero sostenere l'intero costo dell'allacciamento, che potrebbe ammontare a diverse centinaia di migliaia di euro. Tali utenti si vedrebbero di fatto precludere l'accesso alla rete pubblica di fornitura di energia elettrica, che è considerata una necessità primaria, e sarebbero di conseguenza costretti a ricorrere all'auto-produzione – soprattutto mediante gruppi elettrogeni a diesel – con elevati costi ambientali e di esercizio.
 - (b) Le imprese distributrici locali di energia hanno oneri di esercizio superiori a quelli considerati dall'AEEG nella definizione delle tariffe di distribuzione nazionali⁵ e sono altresì costrette a sostenere sia i costi relativi alla porzione di tutti gli eventuali nuovi allacciamenti per la quale è possibile prefigurare, anche solo in linea di principio, un utilizzo da parte di soggetti terzi diversi dal richiedente, sia i costi di eventuali miglioramenti della rete che dovessero risultare opportuni o necessari alla luce del carico derivante da nuovi (a volte, solo potenziali) allacciamenti.
- (28) Le autorità italiane fanno altresì presente che le componenti tariffarie specificamente intese a coprire i sovraccosti della distribuzione di elettricità in zone svantaggiate sono pari a centesimi di euro per allacciamento e per KWh distribuito: la conseguente remunerazione aggiuntiva è proporzionale ai consumi di elettricità che, se limitati, non fornirebbero entrate sufficienti a finanziare investimenti adeguati a favore della rete. Ciò darebbe origine a situazioni di sottoinvestimento strutturale nella rete e di conseguenza a un basso livello complessivo di efficienza e di qualità della fornitura.
- (29) Le autorità italiane chiariscono inoltre che, in mancanza dell'aiuto in oggetto, nessuno degli operatori economici interessati prenderebbe in considerazione la possibilità di effettuare gli investimenti necessari poiché:
- (a) i distributori locali, in un contesto di flussi di reddito incerti e limitati e alla luce del quadro regolamentare vigente, limiteranno sempre gli investimenti a quelli richiesti da obblighi giuridici o vincoli tecnici senza tenere in adeguato conto l'efficienza complessiva della rete e questo andrebbe a scapito della qualità generale del servizio;
 - (b) gli utenti finali non sarebbero in grado di investire le risorse necessarie poiché gli importi richiesti potrebbero risultare troppo elevati rispetto alla loro dimensione economica, mentre i concorrenti che si trovano in zone meglio collegate pagano semplicemente per i loro consumi e sostengono costi di allacciamento molto contenuti.

⁵ Ad esempio, le perdite ohmiche sono stimate al 3% dell'elettricità immessa e le imprese distributrici possono fittiziamente accrescere i consumi finali in percentuale dell'energia prelevata dai rispettivi clienti sulla base di percentuali standard differenziate a seconda del livello di tensione del punto di interconnessione, come definito dall'AEEG. Tuttavia, per i vincoli di natura climatica e tecnica, in Alto Adige le perdite ohmiche sarebbero superiori e il margine operativo risulterebbe proporzionalmente inferiore.

- (30) Dando seguito a una richiesta specifica di chiarimenti formulata dai servizi della Commissione alla luce delle recenti disposizioni dell'AEEG intese a riconoscere una remunerazione aggiuntiva ai distributori che operano in condizioni svantaggiate, le autorità italiane hanno ulteriormente spiegato come tali disposizioni definiscano un regime transitorio del quale non è comunque ammessa a beneficiare gran parte delle imprese distributrici locali per motivi amministrativi e contabili⁶.

2.5.2 Altre misure incluse nella Deliberazione n. 1803

- (31) Questa sottosezione concerne gli altri due regimi inclusi nella Deliberazione n. 1803, richiamati nei punti 13 e 15 della Tabella 1, i quali prevedono aiuti agli investimenti a favore di imprese di distribuzione di energia elettrica che gestiscono linee nel territorio dell'Alto Adige.
- (32) La misura di cui al punto 13 della Tabella è intesa a fornire aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette a copertura di un massimo del 50% dei costi di investimento per il ripristino di reti danneggiate dal maltempo. Con lettera del 6 dicembre 2011, le autorità italiane si sono impegnate ad applicare il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e a modificare di conseguenza le disposizioni pertinenti della Deliberazione n. 1803.
- (33) La misura di cui al punto 15 della Tabella, che differisce dalla simile misura descritta supra al paragrafo 23 in quanto non concerne nuove connessioni e non è limitata ad interventi in aeree rurali o alpine, prevede aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette a copertura di un massimo del 30% dell'investimento per l'interramento di linee aeree esistenti a media e bassa tensione, comprese le opere civili e le spese di sostituzione e/o potenziamento dei cavi. A questo proposito, le autorità italiane hanno fatto presente che i contributi per le connesse opere civili non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e ha chiesto una valutazione direttamente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE per l'aiuto residuo.
- (34) Tuttavia, la Commissione ha informato le autorità italiane del fatto che le argomentazioni addotte a favore della compatibilità degli aiuti volti a sostenere le spese per la sostituzione e/o il potenziamento dei cavi non avrebbero presumibilmente chiarito i dubbi in merito alla loro compatibilità (ad esempio, perché la concessione di questa tipologia di aiuti deve essere valutata tenendo conto altresì dei risparmi operativi derivanti dalla conseguente maggiore facilità di manutenzione della rete).

⁶ Ai sensi dell'articolo 38(3) del Decreto Legislativo del 1/6/2011, n. 93, come recepito dalla Delibera ARG/elt 168/11 e dalla Delibera ARG/elt 199/11, le autorità italiane hanno in gran parte modificato la regolamentazione vigente prevedendo un meccanismo di compensazione potenziale a favore delle piccole imprese di distribuzione in difficoltà che presentano determinati requisiti (i quali, come spiegato sopra, non sono soddisfatti per la maggior parte delle imprese di distribuzione dell'Alto Adige). Tale compensazione sarebbe calcolata sulla base della contabilità generale degli operatori al fine di assicurare a questi ultimi il livello di remunerazione previsto dalla regolamentazione nazionale dei servizi di distribuzione dell'elettricità.

- (35) Successivamente, con lettera del 5 luglio 2012 e con riferimento agli aiuti a sostegno delle spese di sostituzione e/o potenziamento dei cavi, le autorità italiane si sono impegnate ad applicare il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"). A tal riguardo, le autorità italiane hanno anche chiarito che chiederanno un dettagliato rendiconto dei costi per tutti i progetti sovvenzionati al fine della dovuta identificazione dei costi relativi alla sostituzione e/o potenziamento dei cavi e di quelli relativi alle opere civili per l'interramento nel rispetto della presente decisione.
- (36) Poiché le misure conformi al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e non costituiscono quindi un aiuto ai sensi del TFUE, i regimi di cui ai punti 13 e 15 della Tabella – per quanto concerne le spese di sostituzione e/o potenziamento dei cavi – non sono stati valutati e non rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione.

3. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

3.1 Legittimità della misura

- (37) Notificando la misura prima di darvi esecuzione, le autorità italiane hanno rispettato l'obbligo loro imposto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3.2 Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (38) Una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'Articolo 107, paragrafo 1, del TFUE se soddisfa cumulativamente le seguenti condizioni: a) conferisce un vantaggio economico al beneficiario; b) è concessa dallo Stato, ovvero mediante risorse statali; c) è selettiva; d) incide sugli scambi tra Stati membri e può falsare la concorrenza all'interno dell'UE.
- (39) In relazione alle misure di sostegno al teleriscaldamento e all'elettrificazione di zone rurali ed alpine, la Commissione rileva che i regimi in parola:
- sono finanziati dal bilancio dell'Alto Adige e di conseguenza si considera che i relativi aiuti siano concessi direttamente tramite risorse statali e siano imputabili allo Stato;
 - prevedono sovvenzioni dirette e quindi conferiscono un vantaggio economico ai beneficiari;
 - sono selettivi, poiché si rivolgono in via esclusiva a un determinato gruppo di beneficiari (persone giuridiche che realizzano progetti di investimento in Alto Adige);
 - poiché i relativi mercati sono aperti alla concorrenza e agli scambi all'interno dell'UE, ai sensi della giurisprudenza consolidata, sono atti ad incidere sugli scambi all'interno dell'UE e a falsare la concorrenza nell'UE.
- (40) La Commissione ritiene pertanto che le misure di sostegno al teleriscaldamento e all'elettrificazione di zone isolate costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, nella misura in cui le sovvenzioni sono concesse ad imprese.

- (41) Quanto agli aiuti per le opere civili di interrimento di linee aeree esistenti, la Commissione rileva che tali investimenti eserciteranno effetti positivi sul paesaggio nell'interesse dell'autorità che concede l'aiuto (e.g., attraverso l'eliminazione di linee aeree che insistono sui pendii delle montagne) e l'ambiente (e.g., attraverso la riduzione delle radiazioni elettromagnetiche), in assenza di obblighi di natura giuridica. A tal riguardo, la Commissione nota altresì che l'interrimento delle linee non conferisce di per sé alcun vantaggio economico, in quanto implica per l'impresa di distribuzione ulteriori significativi costi dovuti alla necessità di sostituire i cavi presenti con cavi adeguatamente isolati e più costosi adatti alla posa in terra. Inoltre, la fornitura di elettricità via linee aeree o cavi interrati non comporta alcun effetto sulla remunerazione prevista per l'impresa di distribuzione. Per quanto sopra, la Commissione considera che la misura di sostegno delle opere civili realizzate per interrare linee aeree esistenti non comporta alcun vantaggio selettivo e non costituisce quindi un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (42) Tuttavia, le sovvenzioni a favore della sostituzione e/o del potenziamento delle linee comporterebbero un vantaggio economico per l'impresa di distribuzione e, poiché le stesse considerazioni riportate al paragrafo 39 sarebbe valide per quanto riguarda le altre condizioni, tali sovvenzionali costituirebbero aiuti di Stato. A tal riguardo, le autorità italiane hanno confermato che le sovvenzioni a favore della sostituzione e/o del potenziamento dei cavi in occasione dell'interrimento di linee aeree non supereranno la soglia dell'aiuto *de minimis* e saranno concesse nel rispetto delle condizioni del regolamento 1998/2006.

3.3 Compatibilità ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

3.3.1 Compatibilità dell'Allegato B alla Deliberazione n. 1593 – Centrali e infrastrutture di teleriscaldamento

- (43) Sulla scorta dei criteri di ammissibilità di cui all'Allegato B della Deliberazione n. 1593, che consente gli investimenti per impianti di teleriscaldamento sia in centrali sia in infrastrutture di distribuzione, la Commissione valuterà la compatibilità della misura notificata alla luce delle seguenti basi giuridiche:
- (a) sezione 3.1.8 della Disciplina (“Aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente”) per gli aiuti a favore di impianti di teleriscaldamento energeticamente efficienti destinati all'utilizzo e alla distribuzione di calore residuo;
 - (b) sezione 3.1.6 della Disciplina (“Aiuti a favore delle fonti energetiche rinnovabili”), come da punto 121 della stessa, per gli aiuti a favore di centrali di teleriscaldamento alimentate con fonti rinnovabili di energia e in particolare con biomassa per quanto concerne il regime in oggetto;
 - (c) direttamente, in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come specificato dalla Disciplina⁷ e confermato dalla prassi recente⁸, per quanto riguarda gli investimenti nell'infrastruttura di distribuzione.

⁷ Cfr. il punto 67 della disciplina “[...] esulano dalla presente disciplina gli aiuti di Stato agli investimenti infrastrutturali nel settore del teleriscaldamento”. Cfr. anche la nota in calce 44 della disciplina: “Eccetto le infrastrutture nel settore del teleriscaldamento, che esulano dalla presente disciplina ma verranno valutate esclusivamente in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)”.

- (44) Inoltre, il punto 121 della Disciplina stabilisce altresì che gli investimenti in impianti di teleriscaldamento alimentati con fonti di cogenerazione sono soggetti alle norme di cui alla sezione 3.1.7 (“Aiuti alla cogenerazione”) della Disciplina. Ai fini della presente decisione, tuttavia, vista l’esclusione delle spese per l’acquisto dell’unità di cogenerazione dai costi ammissibili, gli investimenti in impianti di teleriscaldamento alimentati con calore risultante dalla cogenerazione sono assimilati agli investimenti per l’utilizzo e la distribuzione di calore residuo poiché, ai sensi del punto 120, lettera b), della Disciplina, la base giuridica per la valutazione degli investimenti intesi a recuperare il calore a livello centrale è la sezione 3.1.8 della Disciplina stessa.

3.3.1.1 Valutazione degli investimenti a favore di centrali di teleriscaldamento in base alle sezioni 3.1.6. e 3.1.8 della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale

Ammissibilità

- (45) I requisiti di ammissibilità applicabili sono contenuti:
- (a) per quanto concerne gli investimenti a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili, nel punto 101 della Disciplina in cui si afferma che gli aiuti di Stato “*possono essere giustificati in assenza di norme comunitarie obbligatorie che prescrivano la quota di energia da fonti rinnovabili per singola impresa*”;
 - (b) per quanto riguarda gli investimenti a favore di impianti di teleriscaldamento, il punto 120 della Disciplina in base al quale i progetti sono considerati compatibili soltanto se conducono a un risparmio di energia primaria e se l’impianto di teleriscaldamento beneficiario soddisfa la definizione di teleriscaldamento energeticamente efficiente⁹, e purché: a) l’operazione combinata di produzione di calore (e di elettricità nel caso della cogenerazione) e di distribuzione di calore risulti in un risparmio di energia primaria, oppure b) l’investimento sia inteso a utilizzare e distribuire il calore di scarto ai fini del teleriscaldamento.
- (46) La Commissione osserva che non esistono norme vincolanti dell’UE concernenti la quota di energia da fonti rinnovabili per singola impresa e che le autorità italiane hanno specificato come i progetti beneficiari debbano in ogni caso soddisfare i requisiti di ammissibilità di cui al punto 120 della Disciplina. La Commissione ritiene pertanto che la misura sia conforme ai requisiti di ammissibilità della Disciplina.

Intensità di aiuto

- (47) La Disciplina stabilisce che l’intensità degli aiuti a favore degli impianti di teleriscaldamento energeticamente efficienti¹⁰ e delle fonti energetiche rinnovabili¹¹ non supera rispettivamente il 50% e il 60% dei costi ammissibili, più le maggiorazioni per le piccole e medie imprese (PMI).

⁸ Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione: N 485/2008 – Austria del 17.06.2009, N 669/2008 – Francia del 21.12.2009, N 494/2010 – Italia del 9.3.2011, SA.32531 2011/N – Austria del 9.3.2012, SA.32757 2011/N – Polonia del 24.1.2012, SA.32830 2011/N – Polonia del 10.4.2012, SA.32831 2011/N – Polonia del 24.1.2012 e SA.32832 2011/N – Polonia del 24.1.2012.

⁹ Cfr. la definizione al punto 70, paragrafo 13, della disciplina.

¹⁰ L’intensità di aiuto per i beneficiari di dimensioni grandi, medie e piccole è rispettivamente pari al 50, 60 e 70% dei costi ammissibili (cfr. i punti 121 e 122 della disciplina).

¹¹ L’intensità di aiuto per i beneficiari di dimensioni grandi, medie e piccole è rispettivamente pari al 50, 60 e 70% dei costi ammissibili (cfr. i punti 103 e 104 della disciplina).

- (48) Per quanto concerne l'ammissibilità dei costi di investimento, a norma dei punti 124 e 125 della Disciplina i costi ammissibili sono limitati ai sovraccosti rispetto all'investimento di riferimento e vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in esame come stabilito nei punti da 81 a 83 della Disciplina. I medesimi criteri si applicano agli aiuti a favore di investimenti in fonti energetiche rinnovabili, come stabilito nei punti 105 e 106 della Disciplina, che individuano ulteriormente lo scenario controfattuale come un *"sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia"*.
- (49) A questo proposito la misura non si riferisce esplicitamente ai criteri contenuti nella Disciplina poiché consiste nell'erogazione di un aiuto a copertura di un massimo del 30% dei costi di investimento, senza detrarre i risparmi e i profitti operativi. Le autorità italiane si sono tuttavia impegnate a calcolare l'importo dell'aiuto anche in base ai suddetti criteri e ha fornito esempi credibili di progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del regime notificato dimostrando come il metodo di calcolo sia in linea con i punti da 81 a 83 della Disciplina.
- (50) Facendo riferimento all'esempio ipotetico riportato nei paragrafi 15 e 16 del presente documento, alla luce della descrizione dettagliata di tutte le componenti di costo fornita dalle autorità italiane, la Commissione ha calcolato l'importo dell'aiuto teoricamente spettante all'investimento nella centrale (cfr. il punto Y della Tabella 3). Ne è risultata un'intensità di aiuto per la centrale pari al 57,7%, inferiore alla soglia minima applicabile ai contributi per le fonti energetiche rinnovabili. Le autorità italiane si sono impegnate ad effettuare lo stesso calcolo e a limitare, ove necessario, l'aiuto per evitare in ogni caso che superi la soglia di intensità applicabile sulla base del tipo di progetto e delle dimensioni dell'impresa beneficiaria.
- (51) La Commissione ritiene pertanto che, sulla base delle informazioni trasmesse e degli impegni assunti dalle autorità italiane (cfr. i paragrafi 17 e 18 del presente documento), la misura sia conforme alle disposizioni in materia di intensità di aiuto e ammissibilità dei costi di cui alle pertinenti sezioni della Disciplina.

Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto

- (52) Con riferimento all'effetto di incentivazione e alla necessità dell'aiuto, la Commissione rammenta che – a norma dei punti 142 e 143 della Disciplina – gli aiuti di Stato per la tutela ambientale devono indurre nel beneficiario una modifica di comportamento tale da accrescere il livello di protezione dell'ambiente. Ciò implica che i progetti beneficiari non possano avere inizio prima della presentazione della domanda di aiuto.
- (53) Al riguardo, la misura limita l'ammissibilità ai progetti non avviati prima della presentazione della domanda di aiuto alle autorità nazionali. In tal caso, a norma del punto 144 della Disciplina, si presuppone che l'effetto di incentivazione sia dimostrato per quanto concerne le PMI.
- (54) Con riferimento alle grandi imprese, ai sensi del punto 146 della Disciplina, lo Stato membro deve fornire un'ulteriore dimostrazione dell'effetto di incentivazione. A questo proposito le autorità italiane si sono impegnate a richiedere alle grandi imprese di produrre ulteriori riscontri della necessità di un sostegno pubblico (cfr. il punto 13 del presente documento) e hanno fornito esempi rappresentativi della tipologia di investimenti cui si rivolge il regime di aiuto in oggetto, assieme alle relative situazioni

controfattuali e alle modalità di calcolo dei costi ammissibili (cfr. i paragrafi 15 e 16 del presente documento).

- (55) La Commissione ritiene che gli esempi forniti e le relative situazioni controfattuali siano credibili e che – specialmente alla luce del periodo di recupero calcolato – mostrino come l'aiuto sia necessario al beneficiario per effettuare l'investimento, il quale non sarebbe realizzato in assenza di contributi.
- (56) L'Alto Adige ha inoltre assicurato che tutti i progetti per i quali sarà richiesto un contributo verranno valutati in base a un'analisi controfattuale e alla metodologia di cui sopra e che non riterrà ammissibili gli investimenti redditizi anche senza aiuti di Stato. Inoltre, come confermato nei documenti di notifica trasmessi dalle autorità italiane, nel contesto della relazione annuale di cui al punto 193 della Disciplina verrà altresì fornita una spiegazione di come sia stato rispettato l'effetto di incentivazione nel caso di progetti concernenti grandi imprese.
- (57) Tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità italiane, compresa la conferma del fatto che la concessione degli aiuti sarà subordinata a una verifica dell'effettiva necessità degli stessi, la Commissione ritiene che il regime notificato sia conforme alla sezione 3.2 della Disciplina.

Notifica individuale

- (58) Le autorità italiane hanno altresì confermato che, a norma del punto 160 della Disciplina, notificherà alla Commissione su base individuale tutti i progetti per i quali sono previsti aiuti superiori alla soglia applicabile.
- (59) La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni del regime notificato per le centrali di teleriscaldamento possano essere considerate compatibili con i requisiti della Disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

3.3.1.2 Valutazione degli investimenti a favore di infrastrutture di teleriscaldamento in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

- (60) L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". A questo proposito la Commissione valuta se la misura di aiuto: a) si prefigge un preciso obiettivo di interesse comune, b) è uno strumento idoneo a realizzare l'obiettivo di interesse comune, c) esplica un effetto di incentivazione (ossia modifica il comportamento del beneficiario), d) è proporzionata (vale a dire, non compensa in misura eccessiva il beneficiario), e) falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri in misura limitata, tale da far sì che il bilancio complessivo sia positivo.

Obiettivo di interesse comune

- (61) Le autorità italiane rimandano alla decisione C(2007) 3726 del 27 luglio 2007 che adotta il programma operativo per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" relativo alla Provincia autonoma di Bolzano cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il programma intende rafforzare tra l'altro sia l'offerta sia la domanda di tecnologie e servizi con minore impatto ambientale e ritiene che il sostegno alle infrastrutture di teleriscaldamento sia essenziale per stimolare gli investimenti in progetti in grado di favorire il raggiungimento del suddetto obiettivo.

- (62) Stando alle informazioni presentate dalle autorità italiane, i progetti finanziati per l'intera durata del regime dovrebbero soddisfare il fabbisogno termico di strutture residenziali o produttive assicurando una riduzione del consumo di energia generata a partire da combustibili fossili pari ad almeno 27.000 tonnellate equivalenti di petrolio e una connessa diminuzione delle corrispondenti emissioni di anidride carbonica di 70.000 tonnellate annue rispetto alle soluzioni di riscaldamento attualmente esistenti.
- (63) La Commissione rammenta altresì come le sovvenzioni per l'infrastruttura di teleriscaldamento promuovano gli investimenti in centrali, che dovranno rispettare norme più severe rispetto agli impianti decentrati. Ne consegue un migliore controllo sulle emissioni di sostanze inquinanti (ad esempio NO_x, SO_x e polveri sottili) e un miglioramento della qualità dell'aria nelle zone urbane interessate. Vale la pena di rilevare che l'infrastruttura finanziata dovrebbe servire centrali alimentate a biomassa e favorire pertanto l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, oltre che distribuire calore residuo, rendendo possibili risultati complessivi ancora più apprezzabili di quanto indicato in precedenza.
- (64) Si può quindi concludere che il regime in oggetto si prefigge un preciso obiettivo di interesse comune, ossia la tutela ambientale.

Necessità ed effetto di incentivazione

- (65) L'aiuto di Stato esplica un effetto di incentivazione se modifica il comportamento dei destinatari a favore della realizzazione dell'obiettivo di interesse comune.
- (66) Le autorità italiane ritengono che il mercato non garantisca un profitto adeguato a chi investe in impianti di teleriscaldamento, visti in particolare gli elevati costi di allacciamento degli utenti finali alla centrale. A questo proposito hanno fornito un esempio dettagliato di infrastruttura a servizio di un piccolo centro abitato la cui popolazione è concentrata in un'area molto limitata, vale a dire il caso più favorevole. Il costo totale stimato è di circa 750 euro al metro¹² e copre le diverse tipologie di condutture, sottostazioni e opere civili. Le autorità italiane sostengono inoltre che i relativi investimenti non presentano di per sé un interesse economico in quanto non producono entrate dirette sostanziali e devono pertanto essere valutati assieme agli investimenti relativi alla centrale (cfr. l'esempio della Tabella 3). Anche in questo caso, tuttavia, l'esempio mostra come il valore attuale netto (VAN) a 20 anni resti negativo in assenza di contributi e quindi induca a non realizzare il progetto. Un VAN positivo a 20 anni può essere ottenuto soltanto grazie agli aiuti.
- (67) La Commissione rileva che tale esercizio, opportunamente calcolato su un periodo ventennale, si fonda su ipotesi coerenti con le prassi di mercato e che gli investimenti in infrastrutture di teleriscaldamento sono difficili da coprire con le sole entrate rivenienti dalla vendita dei servizi di riscaldamento. Gli aiuti previsti sarebbero quindi necessari per il conseguimento di un VAN positivo.
- (68) Pertanto, la Commissione ritiene che il regime di aiuti espliciti per qualsiasi impresa il necessario effetto di incentivazione a investire in infrastrutture a servizio di centrali di teleriscaldamento o di distribuzione di calore residuo.

¹² Le stime sono in linea con quelle contenute nelle decisioni della Commissione N 485/2008 – Austria del 17.06.2009 e N 494/2010 – Italia del 9.03.2011.

Proporzionalità

- (69) L'aiuto di Stato è proporzionato se la misura è concepita in modo da limitarlo al minimo necessario.
- (70) La Commissione rileva che il regime in oggetto applica lo stesso massimale per l'intensità di aiuto agli investimenti sia in centrali sia in infrastrutture di teleriscaldamento e che ciò esclude la possibilità di trasferimenti indebiti di costi tra le due componenti del progetto. Inoltre, il regime definisce chiaramente i costi ammissibili e richiede che ciascuna domanda sia corredata da una documentazione dettagliata. Questo dovrebbe permettere alle autorità italiane un'adeguata rilevazione delle eventuali richieste indebite.
- (71) La Commissione nota altresì che il massimale per l'intensità di aiuto previsto nel regime in oggetto, vale a dire il 30% dei costi di investimento¹³, è inferiore a quelli approvati nella prassi recente. Le autorità italiane si sono inoltre impegnate, nel caso di aiuti a grandi imprese, a limitare l'importo del contributo nella misura in cui non è necessario che il progetto sia remunerativo. Inoltre, l'intensità di aiuto a favore dell'infrastruttura (cfr. il punto 16 del presente documento) sarà sempre inferiore a quella applicata alla relativa centrale.
- (72) Di conseguenza, sulla scorta delle informazioni fornite dalle autorità italiane e alla luce della prassi recente, la Commissione ritiene che il regime in esame garantisca la limitazione dell'aiuto al minimo necessario.

Strumento adeguato

- (73) Uno strumento è adeguato se non esistono mezzi meno distorsivi per raggiungere gli stessi risultati. In base alle informazioni notificate, non sono attualmente vigenti altre forme di sostegno specifico intese a promuovere gli investimenti in infrastrutture di teleriscaldamento.
- (74) Stando alle informazioni trasmesse, il contesto economico e giuridico locale non fornirebbe strumenti meno distorsivi per raggiungere le suddette finalità. Di conseguenza, l'aiuto previsto costituisce un mezzo adeguato per la realizzazione di infrastrutture di teleriscaldamento e per l'ottenimento degli effetti voluti in termini di risparmio energetico da fonti primarie, incentivazione delle fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni.

Distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi tra Stati membri

- (75) Un aiuto di Stato è compatibile con il mercato comune se non incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, ovvero se incide in misura limitata e proporzionata rispetto all'obiettivo di interesse comune perseguito.

¹³ In linea con la prassi recente (cfr. nota 8), per gli investimenti in infrastrutture di teleriscaldamento non va considerato alcuno scenario controfattuale; di conseguenza, tutti i costi di investimento sono ammissibili. Poiché si considera che la rete di distribuzione non generi ricavi diretti, applicare la metodologia degli extra-costi comporterebbe un incremento dei costi ammissibili nella misura in cui i costi operativi della stessa sarebbe presi in considerazione.

- (76) Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, il teleriscaldamento non rappresenta allo stato attuale una quota significativa del mercato dell'energia in Alto Adige¹⁴. Ciò è dovuto anche all'esistente rete di distribuzione del gas metano, che permette a famiglie e imprese di optare per impianti di riscaldamento autonomo economicamente competitivi. In tale situazione, solo i clienti che già intendono di sostituire impianti obsoleti prenderebbero in considerazione la possibilità di allacciamento a un sistema centralizzato.
- (77) A questo proposito la Commissione rileva che il sostegno previsto dal regime in oggetto, pur offrendo un beneficio ambientale, promuoverà la concorrenza con l'esistente rete per la distribuzione del gas metano alla quale i clienti potrebbero sempre tornare ad allacciarsi.
- (78) Inoltre, la Commissione osserva che il regime in esame fornirà un sostegno finanziario a progetti basati sull'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e calore residuo e che di conseguenza l'infrastruttura servirà probabilmente centrali per le quali non sono necessari quantitativi considerevoli di combustibili fossili, con effetti limitati sul relativo mercato.
- (79) In definitiva, il trasporto di calore è per definizione vincolato all'ubicazione delle condutture e a carattere intrinsecamente locale. Gli effetti sull'interscambio tra Stati membri derivanti dal sostegno all'infrastruttura per il teleriscaldamento sono quindi limitati *a priori*.
- (80) Pertanto, la Commissione ritiene che l'aiuto a favore dell'infrastruttura di teleriscaldamento previsto all'Allegato B della Deliberazione n. 1593 possa essere approvato direttamente in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

3.3.2 *Compatibilità delle misure a favore dell'elettrificazione di zone alpine e rurali*

Obiettivo di interesse comune

- (81) Le autorità italiane sostengono che le misure in oggetto sono volte a fornire elettricità in modo affidabile, efficiente e più rispettoso dell'ambiente a tutto il territorio dell'Alto Adige, in particolare per gli utenti in zone rurali ed alpine, grazie allo sviluppo ed al potenziamento della rete di distribuzione ovvero, nel caso in cui questo comporti difficoltà tecniche e costi sproporzionati, mediante l'installazione di capacità di generazione idroelettrica. Le autorità italiane affermano altresì che in assenza di una rete di distribuzione dell'elettricità i residenti di zone isolate sono costretti a ricorrere all'auto-produzione di energia elettrica basata su combustibili fossili.
- (82) A questo proposito la Commissione rileva che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, "*Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese [...], usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori*".

¹⁴ Circa il 13% degli edifici è allacciato a servizi di teleriscaldamento; tale percentuale va accresciuta per raggiungere gli obiettivi definiti ai sensi della direttiva 29/2009/CE concernente il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*Emission Trading Scheme*, ETS).

- (83) La Commissione riconosce altresì che l'auto-produzione basata su combustibili fossili comporta una minore efficienza di generazione, un maggior livello di emissioni (connesse anche al trasporto del combustibile) e costi di esercizio sostanzialmente superiori. Inoltre, le condizioni meteorologiche avverse del periodo invernale nelle zone interessate dalla misura potrebbero determinare costi di consegna sostanzialmente più elevati o persino impedire la fornitura di energia primaria. Tali vincoli influiscono in misura significativa sullo sviluppo di zone sprovviste di accesso a servizi essenziali quali la fornitura di energia elettrica.
- (84) Si può pertanto concludere che le misure in oggetto favoriscono una maggiore coesione assicurando al tempo stesso un effetto positivo sull'ambiente¹⁵ e che sono pertanto in linea con gli interessi dell'UE.

Necessità, effetto di incentivazione e proporzionalità

- (85) Alla luce della situazione attuale, le autorità italiane affermano che il suddetto obiettivo non può essere raggiunto senza un sostegno mirato complementare a quanto previsto dalle regole tariffarie in vigore per la (trasmissione e la) distribuzione di energia elettrica.
- (86) La Commissione rileva come l'incompleta copertura del sistema di distribuzione di energia elettrica sia dovuta, tra l'altro, ad alcuni problemi economici tipicamente connessi ai servizi di pubblica utilità a rete. Questi ultimi presentano di fatto una scarsa attrattiva agli occhi degli operatori in zone, come quelle dell'Alto Adige, nelle quali il recupero degli elevati costi di investimento, esercizio e manutenzione è incerto o almeno significativamente lontano nel tempo alla luce della domanda attesa.
- (87) La Commissione riconosce come le autorità italiane abbiano presentato argomentazioni soddisfacenti (cfr. il punto 29 *supra*) per dimostrare che, senza l'aiuto in oggetto, gli operatori non sarebbero incentivati a investire nello sviluppo della rete ovvero, nel caso in cui le condizioni menzionate in precedenza fossero riunite, nell'installazione di capacità di generazione idroelettrica.
- (88) La Commissione ritiene pertanto che il regime in parola espliciti il necessario effetto di incentivazione inducendo le imprese, sia utenti finali sia distributori locali, a modificare il loro comportamento a favore della realizzazione dell'obiettivo perseguito di interesse dell'UE.
- (89) Le autorità italiane hanno altresì fornito esempi credibili, tratti da esperienze reali, delle varie opzioni di investimento disponibili in linea di principio per gli utenti finali. A questo proposito la Commissione rileva che l'importo esatto dell'aiuto da fornire rispettivamente all'impresa di distribuzione locale e (indirettamente) all'utente finale interessato non possa essere calcolato *ex ante*, data la necessità di considerare in ciascun caso le caratteristiche delle reti esistenti e della distribuzione della popolazione limitrofa.

¹⁵ La Commissione comunque ricorda alle autorità italiane che lo sviluppo di centrali idroelettriche di piccola taglia deve essere perseguito nel rispetto della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

(90) Tuttavia, la Commissione rileva altresì che:

- (a) l'aiuto è di fatto condiviso dai due attori (distributore e utente finale) coinvolti nella distribuzione di elettricità, fatto salvo il caso della generazione di energia idroelettrica nel quale la disponibilità di opportune fonti energetiche rinnovabili e il costo più elevato dell'investimento alternativo giustificano questo trattamento specifico, e
- (b) la combinazione delle tipologie di investimento previste, con un'intensità di aiuto degressiva, permette la concessione di contributi proporzionati alle effettive difficoltà da affrontare.

(91) Di conseguenza, sulla scorta delle informazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione ritiene che il regime in esame garantisca la limitazione dell'aiuto al minimo necessario.

Strumento adeguato

- (92) Alla luce delle informazioni fornite, la Commissione ritiene che la misura in oggetto sia complementare alla normativa nazionale in vigore e che affronti in modo adeguato un problema ben preciso riconducibile alla specificità del territorio locale.
- (93) Inoltre, la Commissione rileva che l'Alto Adige non può modificare le norme pertinenti. Tale compito è infatti affidato in via esclusiva all'AEEG, un organismo indipendente preposto alla definizione – tra l'altro – delle regole da applicare a tutte le imprese di distribuzione/gli utenti finali di energia elettrica in Italia. Le autorità italiane non avrebbero pertanto potuto prevedere uno strumento meno distorsivo (ad esempio, per via regolamentare) per raggiungere gli stessi risultati.
- (94) Di conseguenza, l'aiuto previsto costituisce uno strumento adeguato per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito di interesse dell'UE.

Distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi tra Stati membri

- (95) La Commissione ritiene in primo luogo che la misura in oggetto, al pari di tutti gli altri regimi valutati nella presente decisione, si rivolga sia alle imprese sia ai cittadini. Questi ultimi trarranno un beneficio diretto dalla disponibilità di una rete di distribuzione dell'energia elettrica più sviluppata ed efficiente e si vedranno assegnare una parte della dotazione, per un totale massimo previsto di 3,45 milioni di euro l'anno.
- (96) In secondo luogo, alla luce dell'entità limitata dell'importo previsto, la Commissione presuppone che nel periodo di validità del regime sia possibile finanziare soltanto un numero contenuto di progetti; inoltre, la distribuzione resta un segmento regolamentato del mercato elettrico e solo un distributore (di norma, un'azienda municipalizzata) è autorizzato a operare in un determinato territorio.
- (97) La Commissione ritiene pertanto che il regime in esame non distorca significativamente il mercato dell'elettricità e non influisca negativamente su altre attività economiche (vale a dire, il turismo e l'agricoltura). In aggiunta, gli effetti sugli scambi espliciti dagli aiuti a sostegno delle reti di distribuzione locali e della generazione di energia elettrica non collegata alla rete nelle zone isolate sono considerati *a priori* limitati.

Conclusioni

- (98) La Commissione ritiene che il regime in oggetto sia volto a compensare una reale specificità territoriale e sia oggettivamente giustificato dalla necessità di affrontare in modo razionale l'assenza di una fornitura elettrica affidabile ed efficiente nelle zone isolate dell'Alto Adige. La Commissione conclude pertanto che l'aiuto a favore dell'elettrificazione delle zone rurali e alpine dell'Alto Adige si traduce in un effetto complessivamente positivo poiché contribuisce a garantire il diritto dei clienti, nello specifico famiglie e piccole imprese, a una fornitura elettrica affidabile e rispettosa dell'ambiente. Esso può quindi essere direttamente approvato a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

4. DECISIONE

- (99) La Commissione ha di conseguenza deciso che:

- (a) le misure di aiuto esaminate nelle sezioni 3.3.1 e 3.3.2 del presente documento sono compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- (b) il sostegno a favore di investimenti per l'interramento di linee aeree a bassa e media tensione, per quanto concerne le opere civili, non costituisce un aiuto.

- (100) La Commissione ricorda alle autorità italiane l'obbligo di onorare tutti gli impegni presi in relazione alle modifiche degli atti giuridici notificati e al trattamento amministrativo delle domande di aiuto. Inoltre, in riferimento all'applicazione del Regolamento 1998/2006 sugli aiuti *de minimis*, la Commissione ricorda alle autorità italiane che il totale degli aiuti *de minimis* non può superare la soglia di 200000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa, a prescindere dal fatto che siano stati concessi sulla base delle misure notificate o di qualunque altra misura.
- (101) A tal riguardo, le autorità italiane dovranno inviare un rapporto annuale sull'applicazione delle misure che permetta alla Commissione di verificare che tutte le condizioni del caso siano state rispettate in fase di applicazione. Ogni modifica nelle condizioni nelle quali l'aiuto è concesso deve essere preventivamente notificata.
- (102) La Commissione ricorda inoltre alle autorità italiane che, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, i progetti diretti a rifinanziare, alterare o ulteriormente modificare il presente atto devono essere comunicati alla Commissione a norma del disposto nel regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato¹⁶.

¹⁶ GU L140 del 30.4.2004, pag.1.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare a terzi, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Se non riceverà una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Tale richiesta deve essere inviata mediante lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Fax n.: +32-2-296 12 42

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente

